

Rassegna Internazionale

delle ASSICURAZIONI e degli INFORTUNI

con Ufficio di Previdenza e di Legislazione Sociale

Direttore: Cav. Uff. ERNESTO VITARI

COLLABORATORI

Aillaud avv. cav. Ulrico, Roma
 Arnaldi dott. Michele, Prof. nel R. Istituto Tecnico di Macerata.
 Barzilai avv. Salvatore, Deput. al Parlamento
 Bianco avv. Franc., red. della Tribuna, Roma
 Cervelli Dottor cav. uff. A. Raffaello, Roma.
 Camera comm. avv. Giovanni, Dep. al Parlam.
 Carè rag. Attilio
 Cefaly comm. Antonio, senat. del Regno
 Cicchetti avv. Francesco, Roma
 Cipriani rag. Mariano, Roma
 Conflenti avv. Raffaele, dep. al Parlam., Roma
 Doria cav. avv. Carlo, Roma
 De Luca avv. Salvatore, Roma
 De Nava cav. rag. Vincenzo, Roma
 Gioffré avv. Cesare, Roma
 Jaconis avv. Ernesto, Roma



Magaldi comm. Vincenzo, vice-presidente dell'Istit. Nazionale d'Assicurazioni, Roma
 Marincola avv. Paride, red. della Legge, Roma
 Mazza avv. Franco, Fiumefreddo Bruzio
 Miceli-Picardi avv. Francesco, Roma
 Miraglia avv. Roberto, Napoli
 Miragoli avv. cav. Giovanni, Roma
 Molinari avv. cav. Uff. Angelo, Roma
 Mori Avv. Vittorio, professore di Diritto all'Università di Roma.
 Pavia comm. avv. Angelo, S. Segr. di Stato al Ministero del Tesoro
 Panfili comm. Rag. Cesare, Roma
 Sechi avv. Orazio, Roma
 Spera comm. ing. Giuseppe, Roma
 Spitzer Dott. Leone, Capo della Sezione Vita Riunione Adriatica di Sicurtà, Trieste.

Rubriche ordinarie

Studi di attualità — Studi di giurisprudenza e raccolta delle massime più recenti in materia d'assicurazione — Note di medicina — Le assicurazioni in Italia — Le assicurazioni all'Estero — Rivista delle Riviste delle assicurazioni — Bollettino del personale assicuratore — Bibliografia — Cronaca.

Si pubblica in Roma mensilmente

Prezzo d'associazione

talla	Anno	L. 10 —
Estero (unione postale)		» 15 —
Un numero.		» 1 —
Arretrato		» 1 —

Prezzo delle inserzioni

Avvisi una volta	L. 0,50
Comunicati una volta	1,50
la linea o spazio di linea	
Inserzioni sulla copertina - Prezzi da convenirsi	

Per gli agenti ed ispettori, che lo assumono direttamente, l'abbonamento annuo è ridotto a Lire 5.

Le inserzioni e gli abbon. annui si intendono rinnovati per l'anno successivo, se non disdetti con Lettera raccomandata entro il 30 novembre.

* ROMA *

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE: Piazza di Pietra, 39

Tipografia Editrice "Roma", — Via Muzio Clementi, 68-B



Corporate Heritage
& Historical Archive

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ

Compagnia d'assicurazione a premio fisso
istituita nell'anno 1838

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI
Capitale versato L. 3,360,000

Assicurazioni contro i danni dell'incendio, sulla vita dell'uomo
ed i trasporti terrestri e marittimi

Assicurazioni contro il furto con iscrasso

Capitale sociale e fondi di garanzia al 31 dicembre 1909
L. 149,440,503

Risarcimenti pagati dalla istituzione della Compagnia
sino al 31 dicembre 1903

L. 702,540,186

Cauzione depositata presso il R. Governo Italiano
L. 31,411,143

Direzione Italiana: MILANO

Direttore: Comm. Ing. GIOVANNI PAVIA
Vice-Direttore: Cav. ALFREDO DE DANINOS

La « Riunione Adriatica di Sicurtà » ha Agenzie Principali in ogni capoluogo di Provincia o di Circondario. Agenzie in ogni capoluogo di Mandamento. Gli Agenti della « Riunione Adriatica di Sicurtà » rappresentano anche la « Assicuratrice Italiana », Società contro gli infortuni e di riassicurazione, e la « Meridionale », Società di Assicurazione Grandine e riassicurazione.

ASSICURAZIONI

GENERALI

DI VEZEGIA

Società Anonima istituita nel 1831

Premiata alle principali Esposizioni italiane

DIREZIONE IN VENEZIA

Comm. MARCO BESSO, Consul. tecnico della Comp., Presidente
Conte Comm. NICOLO' PAPADOPOULI ALDOBRANDINI Senatore
del Regno - Comm. GIACOMO avv. LEVI - Barone Comm.
ALBERTO TREVES DE' BONFILI Sen. del Regno, Direttori.
Comm. EDGARDO MORPURGO, Direttore Segretario.
Cav. Ing. ADOLFO ERRERA, Direttore Segretario sostituto.

Capitale versato L. 3,969,000

Totale fondi di garanzia 31 dicembre 1908
L. 363,458,939.99

Risarcimenti di danni pagati dall'epoca della fondazione
della Compagnia al 31 dicembre 1908.

L. 985,734,321.51

di cui per assicurati italiani

L. 268,951,920.18

Assicurazioni contro gli Infortuni
Assicur. Marittime e dei Trasporti terrestri
Assicurazioni sulla Vita umana
Assicurazione contro il furto con iscrasso

“PROVVIDENZA”

Compag. anonima italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni

Capitale sociale L. 3,000,000 - Vers. tre decimi
Approvata con Decreto 3 maggio 1901
del R. Tribunale di Milano

Incendio - Grandine

Vita - Furto - Trasporti

Consiglio d'Amministrazione:

Ferrari avv. cav. Augusto, presidente - Verga avv. Carlo, vice-presidente - Sancassani avv. Giacomo - Castellani Valentino - Gamba Antonio - Verga ing. Vittorio - Bernasconi ing. Davide, consiglieri.

SEDE DELLA SOCIETÀ

MILANO - Via Brera n. 6 - Telefono 27-50

COMPAGNIA NAZIONALE ASSICURATRICE

Società Anonima Cooperativa a Capitale illimitato

Sede in Roma: Corso Vittorio Emanuele, 252

Assicurazioni a base Popolare

Condizioni di Polizza liberalissime - Tariffe miti
Pagamenti dei premi ramo vita anche a rate mensili di LIRE UNA.

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Onorevole Avv. Comandini Ubaldo, Deputato

Direttore Generale: C. PIETROSANTI
Ispettorati ed Agenzie in tutto il Regno.

LA NATIONALE

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Fondata in Parigi nel 1830
autorizzata in Italia con R. D. 24 agosto 1877

Capitale sottoscritto fr. 15 milioni
Versato fr. 3.750.000

Capitali assicurati dall'origine della Compagnia a tutto il dicembre 1910	Fr. 2,796,969,642 —
Rendite Vitalizie costituite	70,062,395 —
Riserve matematiche	612,687,726 —
Riserve speciali	24,570,252 —

Fondi di Garanzia Fr. 662 milioni

Rapp. per l'Italia Cav. Uff. Ernesto SFORNI, Roma
Via Due Macelli, 79

LA MUTUA ITALIANA

Assicurazioni sulla VITA

Sede Sociale: ROMA

ASSICURAZIONI IN CORSO

al 31 Dicembre 1910

OLTRE 20 MILIONI

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Principe Don Prospero Colonna

Senatore del Regno

Direttore: Cav. EUGENIO CATALANO

Agenzie in tutte le principali Città d'Italia

Rassegna Internazionale delle Assicurazioni

E DEGLI INFORTUNI

SOMMARIO

L'Istituto Nazionale di Assicurazioni — La nomina del Consiglio di Amministrazione — Il nuovo Direttore Generale del Credito e della Previdenza — Pietro Verardo — Prospero Anaclerio — Giovanni Rosmini — Vincenzo Magaldi — Alberto Beneduce — Orazio Paretti — Francesco Guerra — Umberto Clerici — Bonaldo Stringher — Il Regolamento dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni — Il Congresso internazionale di Londra — L'Alleanza (bilancio) — Le irregolarità dei bilanci — Un importante sentenza della Cassazione di Roma — Il Fallimento dell'Assicuratrice Lombarda — Riunione Adriatica di Sicurtà (bilancio).

L'Istituto Nazionale di Assicurazioni

La nomina del Consiglio d'Amministrazione.

Chi volesse serenamente riprendere il discorso sul Monopolio — ora che tutto tace e ogni ardore di polemiche acris e passionate s'è spento nella inevitabile rassegnazione al fatto compiuto — dovrebbe onestamente riconoscere che la legge, la quale tramanderà alla storia il nome di Francesco Nitti, non era già un espediente qualsiasi d'ordine parlamentare, ma bensì un'idea geniale scaturita da un cervello nutrito di scienza e di studi e tradotta in azione da un uomo di governo.

Tutti i provvedimenti, infatti, emanati — dopo l'approvazione della legge sul Monopolio — dall'on. Nitti, contengono un così chiaro concetto organico, che essi stanno a dimostrare come nella mente del giovane ministro di agricoltura fosse già preciso e stabilito il compito, quanto mai arduo, dell'attuazione pratica dell'ardita legge.

Ed oramai si può ben affermare che l'Istituto Nazionale per le assicurazioni sulla durata della vita umana, a regime di monopolio, alla distanza di pochi mesi dall'approvazione del Parlamento è quasi in grado di funzionare. Il regolamento è stato già approvato da tutti i corpi consultivi, e finanche registrato dalla Corte dei Conti.

Lo pubblichiamo integralmente in questo stesso fascicolo. Funziona pure — da qualche mese — per i necessari lavori preparatori la Direzione Centrale, cui sono preposti uomini veramente egregi. E in quest'ultimi giorni è stato pubblicato il R. Decreto col quale viene costituito il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Nazionale nel seguente modo:

Presidente, Cav. di Gran Croce Prof. **Bonaldo Stringher**, Direttore Generale della Banca d'Italia.

Vice presidente, Grand'Uff. Dott. **Vincenzo Magaldi**, Direttore Generale nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Consiglieri: **Anaclerio** comm. avv. **Prospero** — **Beneduce** dott. prof. **Alberto**, ispettore nel Ministero di agric., ind. e comm. — **Clerici** cav. dott. **Umberto**, capo divisione nel Ministero del Tesoro — **Guerra** comm. dott. **Francesco**, ispettore gen. nel Ministero del Tesoro — **Rosmini** comm. avv. **Giovanni** — **Verardo** Grand'uff. **Pietro**, direttore generale del Banco di Sicilia.

Fa poi parte del Consiglio come membro di di-

ritto il prof. comm. **Orazio Paretti**, direttore generale della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

A sostituire il Grand'Uff. **Vincenzo Magaldi** come direttore generale del Credito e della Previdenza, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il prof. comm. **Vincenzo Giuffrida**, commissario dell'emigrazione.

Diciamo subito che anche in questa scelta l'onorevole Nitti s'è dimostrato acuto conoscitore d'uomini; tali nomine invero sono state accolte col pieno favore della stampa e hanno destato la migliore impressione nel pubblico.

Il nuovo Direttore Generale del Credito e della Previdenza

Il comm. Vincenzo Giuffrida, recentemente nominato Direttore Generale del Credito e della Previdenza al Ministero di Agricoltura in sostituzione del comm. Magaldi, sale giovanissimo — egli non conta che trentacinque anni — ad occupare un posto importante, ma portando una preparazione di studi e di pratica amministrativa che riuscirebbe difficile trovare in uomini anche di età assai più matura della sua; egli ha, specie negli ultimi anni, vissuto, nell'interesse dell'amministrazione, una vita di lavoro intenso, quasi di sacrificio, alla quale solo la sua robusta fibra e la innata siciliana energia potevano resistere.

Il Giuffrida ha compiuto gli studi universitari in Catania, dove, ancora studente, vinse il premio Tenore dell'Accademia Pontaniana; redasse molte ed importanti pubblicazioni economiche e giuridiche, è libero docente di economia politica all'Università di Roma. Ma le sue migliori energie dedicò al Commissariato dell'emigrazione, dover aggiunse in breve i più alti gradi.



Come Ispettore dell'emigrazione egli compì importanti giri di ispezione nelle principali città portuali d'Europa, da cui partono le grandi correnti degli emigranti diretti alle due Americhe. Gli amici suoi ricordano le vive impressioni da lui riportate viaggiando da Chiasso all'Harre, mescolato con gli emigranti, coi quali volle sempre avere diretto contatto, per conoscerne, studiarne le aspirazioni, i bisogni.

Nell'estate del 1910, quando dopo tanti anni di tregua, il colera colpì specialmente l'Italia meridionale che dà maggiore contributo di uomini alla nostra emigrazione transoceanica, il comm. Giuffrida reggeva la direzione del Commissariato dell'emigrazione e, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, prendeva gli opportuni provvedimenti per mantenere immuni dal morbo le correnti degli emigranti, procurando che i servizi dell'emigrazione seguitassero a svolgersi come in tempi normali.

Fu come la prova del fuoco, che egli superò facilmente, dimostrandosi atto a funzioni direttive.

Fra le importanti missioni da lui eseguite ricorderemo che fu membro della delegazione italo-germanica per la convenzione sulle assicurazioni sociali.

Fu capo di Gabinetto due volte al Ministero di Agricoltura con due Ministri esciti dalle file democratiche: il Pantano ed il Nitti.

Epperò la nomina del comm. Giuffrida all'importante e delicata carica di Direttore Generale del Credito e della Previdenza ha prodotto la migliore delle impressioni.

PIETRO VERARDO

Il Grand' Uff. Pietro Verardo abbandona la Direzione Generale del Banco di Sicilia, del quale con competenza non comune resse le sorti per molti anni, per assumere la carica di Consigliere d'Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni.

Nato a Fontana Fredda (Veneto) nel 1853, Pietro Verardi ha percorso, costantemente distinguendosi, tutta la carriera burocratica, ed era Vice Ispettore Generale al Ministero del Tesoro allorché, in seguito ad una sua ispezione presso la Sede del Banco di Palermo, venne prescelto alla Direzione Generale di questo Istituto, cui seppe dare immenso sviluppo. In fatti, si deve all'acume ed alla larghezza delle sue vedute, non scompagnate da fine accorgimento, se lo Stato si valse del Banco di Sicilia per notevoli incarichi.

Il Grande Uff. Verardo è anche membro della Commissione Consultiva del Credito Agrario presso il Ministero di Agricoltura.

Colto e valoroso funzionario, il Comm. Verardo saprà indubbiamente portare tutto il contributo della sua larga esperienza finanziaria nella esplicazione delle sue nuove attribuzioni cui venne opportunamente chiamato dalla fiducia del nostro Governo.

PROSPERO ANACLERIO

È il più giovane dei consiglieri del nuovo Istituto: difatti il comm. avv. Prospero Anacleto non ha che trentotto anni. Egli è stato finora Direttore e Rappresentante legale per l'Italia della grande Società americana di assicurazioni New-York; ed in questa qualità ha saputo dimostrare tali attitudini e tanta intelligente operosità che ben ha fatto il Ministro Nitti a chiamare il giovane e valoroso professionista all'importante ufficio di consigliere dello Istituto Nazionale per le Assicurazioni. L'avv. Anacleto è napoletano.

GIOVANNI ROSMINI

Un altro elemento prezioso del nuovo Istituto statale sarà il comm. Giovanni Rosmini, nominato Consigliere. Egli è ancora giovane: non ha che 43 anni.

Certo egli sarebbe oggi tra i più alti funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici se non avesse nel 1906 date le dimissioni per accogliere l'invito del sen. Piaggio, che lo volle con sé a Genova. Al Ministero il Rosmini aveva raggiunto il grado di capo sezione. Era entrato nel 1893 come vice segretario, e fin da principio si era fatto notare per la intelligenza viva e la coltura vasta. Nel '99 ebbe encomi solenni per l'opera prestata alla dipendenza della Commissione incaricata di studiare il riordinamento dei servizi del Porto di Genova. Nel '903 fu all'Ufficio Amministrativo dell'Acquedotto pugliese.

Lo ebbe segretario particolare il Lacava nel '900, poi Giuseppe Zanardelli, presidente del Consiglio. Il Rosmini, trentino, godeva la fiducia senza limiti del grande bresciano. E riescir caro a un uomo tutt'altro che facile, come Zanardelli, non era piccolo merito.

Dopo le dimissioni, e dopo esser stato alcuni anni col Piaggio, il Rosmini tornò a Roma per dirigere l'Associazione tra le Società per Azioni. Il Rosmini è assai competente in questioni amministrative ed economiche.

VINCENZO MAGALDI.

A Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato il Grand'Uff. Dottor Vincenzo Magaldi, il quale finora ha presieduto la Direzione Generale del Credito e della Previdenza al Ministero di Agricoltura.

E' un altro prezioso acquisto che fa l'Istituto statale, perchè il Magaldi, uno dei nostri più valenti funzionari, porterà nell'importante ufficio, cui la fiducia del Governo ha voluto elevarlo, non solo una grande competenza di studioso, ma anche quella da lui acquisita nella lunga pratica amministrativa.

Vincenzo Magaldi è nato nel 1848 nella generosa e nobile terra di Basilicata — che tanti forti ingegni ed illustri uomini ha dato alla patria nostra — da antichissima e patrizia famiglia, cui prima culla era stata la gentile Firenze. Entrò giovane nelle amministrazioni dello Stato, ed avendo dato prova di chiara intelligenza, ebbe presto incarichi delicati e missioni importanti. Posto a capo, nel 1893, dei servizi della Previdenza e del Credito, cominciò a svolgere in quel vasto campo quell'attiva e sapiente opera che lo rese in breve assai noto ed apprezzato in Italia ed all'Estero.

Nel 1900 fu inviato Rappresentante d'Italia e giurato all'Esposizione Internazionale di Parigi, dove poi fu Presidente della classe di scienze sociali e di assicurazioni.

Venne in seguito inviato dal Governo Italiano a stringere con quello Francese la convenzione per la protezione ed assicurazione degli operai italiani nella vicina Repubblica, e successivamente le convenzioni addizionali, fra le quali quelle per le Casse di Risparmio e per le Assicurazioni sociali propriamente dette. Più tardi stipulò con l'Ungheria la convenzione per l'assicurazione operaia. Finalmente nel 1910-1911 un'analoga convenzione conchiuse con la Germania, sempre come Presidente della Delegazione italiana, convenzione che in seguito fu condotta a termine in Roma da una delegazione italo-tedesca che egli ugualmente presiedeva.

Il Grand'Uff. Magaldi è stato Rappresentante del Governo Italiano in innumerevoli congressi internazionali, che spesso ha anche presieduto: citiamo fra i tanti quello delle assicurazioni sociali a Düsseldorf, delle classi medie a Bruxelles, delle Case operaie ed abitazioni popolari, dell'igiene della abitazione, ecc. E' membro di varie commissioni permanenti, italiane e straniere.

Ardua opera sarebbe parlare delle varie e numerose pubblicazioni di Vincenzo Magaldi, come pure delle tante altre missioni affidategli in Italia ed all'Estero. Basta solo dire che egli

gode oramai di una fama indiscussa nel campo della cooperazione, della previdenza e delle assicurazioni.

All'organizzazione quindi dell'Istituto Nazionale il Grand'Uff. Magaldi darà certo un validissimo contributo di esperienza e di dottrina.

ALBERTO BENEDEUCE

Il Dottor Alberto Beneduce, distintissimo funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio, uisce ad una solida cultura matematica, una vasta conoscenza delle discipline economiche. Egli è insieme dottore in matematica e libero docente di statistica nell'Università di Roma: e questo felice temperarsi in lui del possesso delle discipline matematiche e delle economiche ne fa un elemento di prim'ordine nelle discipline attuariali.

Col Beneduce il Consiglio di amministrazione acquista una vera competenza tecnica.

ORAZIO PARETTI

Il comm. Orazio Paretti, Direttore della Cassa Nazionale di Previdenza sin dalla fondazione del benemerito Istituto, ed in tale qualità membro di diritto del Consiglio di Amministrazione del nuovo Ente, esce anche lui dal Ministero di Agricoltura, dove iniziò la sua carriera mettendo in bella evidenza le sue profonde conoscenze di matematica applicata alla scienza dell'assicurazione. Furono queste che lo designarono all'alta carica e che lo rendono ora prezioso elemento nell'ordinamento del nuovo Istituto.

Toscano di nascita, nel pieno vigore degli anni, il comm. Paretti sa associare alla scienza ed all'avvedutezza amministrativa la più squisita cortesia della favella e del tratto.

FRANCESCO GUERRA

Il comm. dott. Francesco Guerra, nominato Consigliere dell'Istituto, era Ispettore Generale al Ministero del Tesoro. E' nato in provincia di Pavia nel 1861, ed ha percorso tutta la sua carriera nell'amministrazione del Tesoro. E' un funzionario intelligente e colto, e certo si farà apprezzare anche nelle sue nuove mansioni.

UMBERTO CLERICI

Anche il cav. dott. Umberto Clerici, finora Direttore Capo Divisione al Ministero del Tesoro, è un Funzionario che gode molta stima per ingegno e per diligenza nell'esercizio delle sue funzioni. Egli è nato a Genova nel 1868, e del forte temperamento ligure ha i precipui pregi che sono l'acutezza e la tenacia, pregi che egli avrà maggiore occasione di dimostrare nel vasto e più difficile campo delle assicurazioni, in qualità di consigliere del nuovo Istituto.

BONALDO STRINGHER

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni

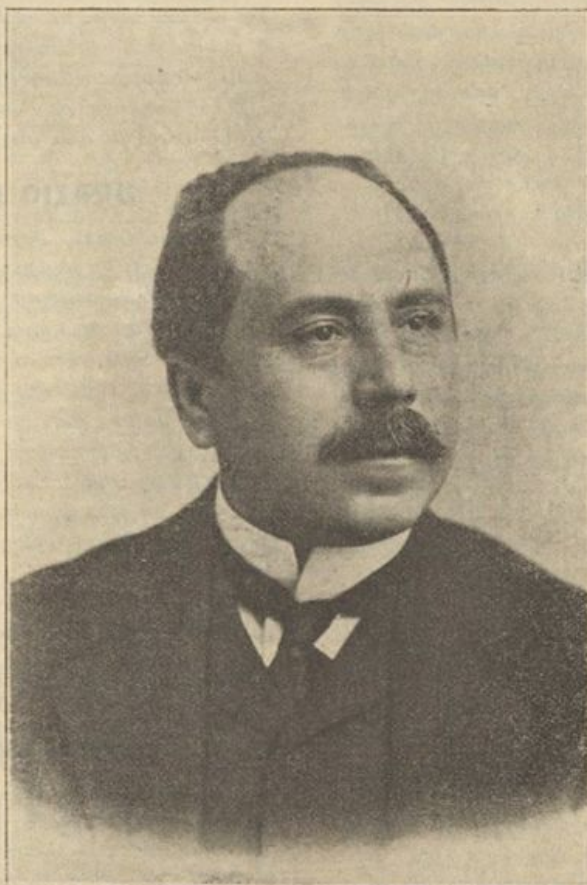
Come diciamo sopra, a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni è stato chiamato dalla fiducia del Governo del Re il Comm. Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d'Italia.

L'illustre uomo era un po' riluttante ad accettare, ma poscia ha finito col cedere alle premure del Ministro. Certo non potevasi scegliere persona più adatta a disimpegnare il grave ed importante incarico, come nessun'altro, meglio del commend. Stringher, poteva dare maggiore affidamento di autorità e di operosità al nuovo e difficilissimo organismo statale.

Bonaldo Stringher è nato in Udine il 18 dicembre 1854. Cominciò gli studi nella sua città natale e li proseguì alla Scuola Superiore di Venezia. Appena laureato, in giovanissima età entrò nelle Amministrazioni dello Stato; e la sua carriera è stata meritatamente delle più rapide e brillanti. Comandato, nel 1875, alla Direzione Generale della Statistica, quando questa aveva a capo l'illustre Prof. Bodio, Bonaldo Stringher, che si era particolarmente specializzato nelle questioni economiche e finanziarie, nel 1884 passò al Ministero delle Finanze, dove fu messo a capo dei servizi della legislazione e della statistica commerciale. Come negoziatore ebbe inoltre ad occuparsi dei più gravi problemi di politica doganale. Su questa materia ha pubblicato parecchi lavori molto apprezzati dai competenti. È stato anche professore all'Università di Roma, dove ha insegnato appunto politica e legislazione doganale. Nel 1893 il Comm. Stringher fu nominato Direttore Generale del Tesoro, proprio nell'epoca in cui il Governo d'Italia cominciava a riorganizzare gl'Istituti di emissione.

Ed invero la legge fondamentale del nuovo assetto bancario, così come tutte le altre leggi e convenzioni venute dopo per regolare definitivamente questa materia sì grave e delicata, ebbero la collaborazione competente ed efficace di Bonaldo Stringher. Nel 1898 fu nominato Consigliere di Stato. Nelle elezioni politiche del 1900 Bonaldo Stringher fu eletto deputato nel collegio di Gemona (prov. di Udine), ed

appena entrato alla Camera -- caso certamente unico negli annuali parlamentari -- fu chiamato a far parte del Ministero Saracco come Sottosegretario di Stato al Tesoro. Ma in quell'alto ufficio rimase pochi mesi soltanto, perchè nel Dicembre dello stesso anno, restando vacante, per la morte del comm. Giuseppe Marchiori, il posto di Direttore Generale della Banca d'Italia, lo Stringher fu dalla voce unanime del mondo finanziario designato all'altissimo ufficio. Da quell'epoca egli è stato gran parte di tutti gli avvenimenti di indole bancaria e finanziaria che hanno contribuito al meraviglioso risveglio economico e morale del nostro paese. Dotato



BONALDO STRINGHER

di grande energia e di prodigiosa attività, egli ha portato la sua autorevole opera in tutte le manifestazioni patriottiche degli ultimi tempi; e così lo Stringher è da parecchi anni Vice-Presidente della grande Associazione « Dante Alighieri », al cui sviluppo ha consacrato, e consacra tuttora, parte della sua grande attività intellettuale.

Bonaldo Stringher è anche Membro Nazionale dell'Accademia dei Lincei, Membro dell'Istituto Internazionale di Statistica, ed è insignito di tutte le più alte onorificenze italiane e straniere.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

IL REGOLAMENTO

Il numero 939 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale delle assicurazioni ;

Sentito il Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli per il tesoro, per le finanze e per le poste e telegrafi ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

ARTICOLO UNICO

E' approvato l'unico regolamento per l'esecuzione della legge sopraindicata, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO — FACTA
— CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli* : FINOCCHIARO-APRILE.

TITOLO I.

Dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

CAPO I.

Organizzazione dell'Istituto nazionale.

ART. 1.

L'Istituto nazionale delle Assicurazioni, creato con la legge 4 aprile 1912, n. 305, è un Istituto di Stato e come tale deve, essere considerato ad ogni legale effetto, salve le speciali disposizioni o deroghe contenute nella citata legge.

ART. 2.

I funzionari dello Stato, chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale, continuano ad essere soggetti, per ciò che riguarda il loro stato giuridico, alle disposizioni della legge propria della categoria a cui appartengono. Quanto però alla giurisdizione disciplinare, quelli fra i detti funzionari che siano soggetti alla legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati, sono equiparati ai direttori generali dell'Amministrazione centrale.

I Consiglieri d'amministrazione indicati nella lettera *b)* dell'art. 5 della legge 4 aprile 1912, n. 305, non possono occupare uffici di qualunque specie presso imprese d'assicurazione o presso altre imprese che abbiano rapporto di affari con l'Istituto nazionale.

ART. 3.

I componenti del Consiglio d'amministrazione, che per qualsiasi motivo cessino dal farne parte, saranno sostituiti entro due mesi dalla data della cessazione della loro funzione con decreto Reale, nelle forme indicate dall'art. 5 della legge.

ART. 4.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sui seguenti oggetti :

1° sullo statuto organico dell'Istituto e sulle eventuali modificazioni di esso, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ;

2° sulla designazione dei Consiglieri che compongono il Comitato permanente ;

3° sulla istituzione di sedi, uffici e agenzie ;

4° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri ;

5° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche Amministrazioni, e sulle relative condizioni di tariffe ;

6° sui regolamenti interni di Amministrazione ;

7° sulla gestione e l'impiego dei fondi ;

8° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia ;

9° sui bilanci ;

10° sulle condizioni contrattuali per l'assunzione del personale e sulla retribuzione ad esso dovuta ;

11° sui provvedimenti concernenti la nomina o la rimozione del personale, e le misure disciplinari che non siano riservate alla competenza del Comitato permanente o del direttore generale;

12° sulle proposte relative alla compartecipazione del personale agli utili netti e al piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio;

13° sulla cessione di portafogli da parte delle Compagnie assicuratrici;

14° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

ART. 5.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato permanente sono convocati dal presidente o in mancanza dal vice-presidente. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti. Essi deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Per la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio o del Comitato possono essere incaricati impiegati dell'Istituto designati dal direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio ed il Comitato delibereranno di tenere riservate, la redazione dei verbali sarà affidata ad uno dei membri del Consiglio o del Comitato.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

ART. 6.

Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto nazionale; vigila sul funzionamento dei servizi centrali e locali dell'Istituto; riferisce al Consiglio di amministrazione sugli affari di cui all'art. 8 della legge ed al Comitato permanente sugli affari che sono di competenza del Comitato stesso; ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti di urgenza relativamente al personale e alla gestione dell'Istituto con l'obbligo di riferire nella loro prima adunanza al Consiglio di amministrazione o al Comitato permanente, a seconda delle rispettive competenze; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, salvo quelli che importano impegno legale per l'Istituto, i quali devono essere firmati anche da un consigliere all'uopo delegato dal Consiglio.

Il direttore generale è responsabile verso il Governo e verso il Consiglio di amministrazione, nella sfera delle sue attribuzioni, dell'

andamento dell'Istituto e della regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio d'amministrazione.

L'ufficio del direttore generale è stabile, salvo i casi che possono dar luogo ai provvedimenti di cui all'art. 9, ultimo capoverso, della legge. In caso di responsabilità gli addebiti saranno comunicati per iscritto al direttore generale, con l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione delle giustificazioni.

ART. 7.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto, sarà data di regola la preferenza al personale addetto alle imprese di assicurazioni che abbiano avanzato istanza di cessione del portafoglio all'Istituto a norma dell'art. 28 della legge e dell'art. 43 del presente regolamento, salvo il giudizio del Consiglio d'amministrazione sull'idoneità degli aspiranti e purché sussistano le altre condizioni prescritte dal quarto capoverso dell'art. 10 della legge.

ART. 8.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi saranno designate le categorie degli uffici postali i cui titolari possano essere autorizzati a procurare affari all'Istituto, a norma dell'art. 11 della legge.

I segretari ed impiegati comunali che domandano di essere autorizzati a procurare affari all'Istituto, debbono farne istanza all'Istituto nazionale.

Lo statuto organico dell'Istituto disciplinerà l'esercizio delle funzioni di produttore per il personale di cui nel presente articolo, nonché i rapporti del personale stesso con la sede centrale e con gli organi dell'Istituto.

L'incarico di procurare affari all'Istituto a norma del presente articolo è dato a condizione che non rechi pregiudizio al normale adempimento delle attribuzioni inerenti allo impiego esercitato dai suindicati funzionari.

ART. 9.

Per la costituzione del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 12 della legge, il presidente della Corte dei conti, quello del Consiglio di Stato ed il ministro del tesoro designano al ministro d'agricoltura, industria e commercio, entro il mese di novembre di ciascun anno e per l'anno successivo, rispettivamente due funzionari per ciascuna categoria, uno dei quali con le funzioni di sindaco supplente.

Entro il mese di novembre il ministro d'agricoltura, industria e commercio emana il decreto concernente la costituzione del Collegio dei sindaci per l'anno successivo.

La carica di sindaco effettivo non può essere tenuta da una persona per più di tre esercizi consecutivi; tuttavia può essere ricoperta dalla stessa persona dopo decorsi tre anni dalla cessazione.

Ciascun sindaco supplente può sostituire in caso d'impedimento solo il sindaco appartenente alla stessa categoria.

ART. 10.

I sindaci debbono:

1. stabilire, d'accordo col Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, le forme dei bilanci;

2. esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Istituto per conoscere le operazioni e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3. fare frequenti ed improvvisi riscontri di Cassa non più lontani di un trimestre l'uno dell'altro.

4. Riconoscere almeno una volta ogni mese, con la scorta dei libri dell'Istituto, l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Istituto;

5. rivedere i bilanci, compilarne le relazioni e presentarli al ministro di agricoltura, affinché siano comunicati al Parlamento a norma dell'art. 12 della legge;

6. e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze le proposte che credono opportune.

CAPO II.

Dorme relative agli impieghi del patrimonio.

ART. 11.

Gli impieghi della riserva matematica e di ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto sono regolati dall'art. 15 della legge e dalle norme seguenti.

Almeno una metà della riserva matematica dev'essere impiegata in titoli del debito pubblico consolidato del Regno d'Italia e in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

L'impiego in beni immobili urbani posti nel Regno purché liberi da ipoteche o da qualsiasi altro onere, non può superare il decimo di tutte le riserve dell'Istituto.

ART. 12.

Entro i limiti e con i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le

disponibilità dell'Istituto nazionale possono essere impiegate in sovvenzioni alle categorie di persone indicate al n. 8 dell'art. 15 della legge, contro garanzia della cessione di una quota-parte degli emolumenti ad essi dovuti con le norme e cautele indicate nelle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444.

ART. 13.

Per tutti gli impiegati e operai non dipendenti dallo Stato le operazioni di sovvenzione che possono essere compiute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 15, n. 8, della legge 4 aprile 1912, n. 305, e dagli istituti autorizzati in base alle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, dovranno essere garantite, per quanto riguarda il rischio di morte dei sovvenuti, con polizze di assicurazione stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni in relazione al disposto dell'art. 1 della legge 4 aprile 1912 n. 305.

CAPO III.

Disposizioni tributarie

ART. 14.

L'Istituto esegue la ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e assegni fissi da esso corrisposti, e ne versa l'importo direttamente in tesoreria.

Denuncia inoltre alle Agenzie delle imposte dirette i redditi passivi soggetti a imposta di ricchezza mobile, e gli importi delle provvigioni e degli eventuali compensi corrisposti direttamente ai propri agenti, con l'indicazione approssimativa rispetto alle provvigioni delle spese di carattere normale o straordinario onde si presumono gravate.

ART. 15.

In relazione al disposto del 1° capoverso dell'art. 16 della legge, l'Istituto nazionale presenterà all'Intendenza di finanza in Roma, entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi incassati nel trimestre precedente, secondo le risultanze dei propri registri.

Nella detta denuncia saranno compresi anche i premi riscossi per effetto della cessione dei portafogli di private imprese assicuratrici. Ne saranno invece escluse le quote di premi corrisposte all'Istituto nazionale in dipendenza della cessione del 40 per cento dei rischi assunti da imprese, giusta gli articoli 29 e 30 della legge; rimanendo le stesse imprese tenute a pagare la tassa sullo intero importo dei relativi premi versati dagli assicurati.

La denuncia, debitamente datata e firmata, sarà prodotta in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito dall'Intendenza col visto di approvazione della liquidazione della tassa, già predisposta dall'Istituto sulla stessa denuncia, e secondo le risultanze della liquidazione approvata, l'Istituto verserà direttamente in tesoreria l'importo della tassa, da imputarsi al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.

ART. 16.

Per le anticipazioni fatte dall'Istituto a terzi contro deposito o pegno di titoli a mente dell'art. 15, n. 4, della legge, od anche agli stessi assicurati sulle rispettive polizze di assicurazione, sarà dall'Istituto medesimo compilata e presentata all'Intendenza di finanza entro i mesi di gennaio e di ciascun anno la denuncia delle operazioni relative al decorso semestre solare.

Sulla stessa denuncia sarà predisposta la liquidazione della tassa dovuta ai sensi della legge 7 aprile 1898, n. 116, modificata dall'art. 1° della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. C, e la tassa sarà direttamente versata in tesoreria nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la denuncia, salvo rivalsa verso i sovvenuti.

ART. 17.

Il Collegio dei sindaci accerta che tutti i premi siano stati regolarmente denunciati agli effetti della tassa speciale sui contratti di assicurazione e che tutte le anticipazioni contro deposito o pegno fatte dall'Istituto siano state parimenti denunciate agli effetti della relativa tassa: e di ciò fa menzione nella relazione annuale da comunicarsi al Parlamento.

CAPO IV.

Franchigia postale e telegrafica

ART. 18.

La corrispondenza della sede centrale e degli organi locali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con gli uffici pubblici e viceversa, quella della sede centrale con gli organi locali dell'Istituto e viceversa e quella fra gli organi locali è ammessa a circolare con esenzione da tassa, anche in lettera o piego chiuso.

Tutta la corrispondenza di cui sopra deve riferirsi esclusivamente ad affari che concernono l'Istituto nazionale delle assicurazioni e deve portare sull'indirizzo l'indicazione: *Istituto nazionale delle assicurazioni — Servizio postale.*

La distribuzione di stampati di propaganda per le operazioni dell'Istituto nazionale, anche se a privati, può essere fatta in pieghi aperti con franchigia postale sia dalla sede centrale, sia dagli organi locali.

ART. 19.

Godono della franchigia telegrafica i telegrammi per affari di ufficio spediti a qualsiasi persona dalla sede centrale e dagli organi locali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, secondo le norme che saranno stabilite d'accordo fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e quello delle poste e dei telegrafi.

Detti telegrammi sono, per tutti gli effetti, considerati come telegrammi di Stato in franchigia e ad essi si applicano le disposizioni relative a questi ultimi.

CAPO V.

Riscossione dei premi e pagamento delle somme assicurate da parte degli uffici postali e di altri pubblici uffici.

ART. 20.

Gli uffici postali del Regno e delle Colonie italiane e quelli italiani all'estero, designati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio di accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi a norma dell'art. 11 della legge 4 aprile 1912, n. 305, potranno provvedere alla riscossione dei premi per conto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nelle ore fissate per il servizio dei vaglia e con le norme indicate nei seguenti articoli.

ART. 21.

Gli assicurati hanno facoltà di dichiarare all'atto della proposta del contratto di assicurazione, se intendono effettuare i pagamenti dei premi a mezzo di un determinato ufficio postale. Tale dichiarazione può essere fatta anche successivamente con lettera raccomandata da spedirsi alla Direzione generale dell'Istituto, almeno due mesi prima della scadenza del premio.

Per i premi che siano pagati per mezzo degli uffici postali nel termine stabilito dal seguente art. 24, spetta all'assicurato una riduzione percentuale nella misura che sarà determinata dallo statuto. Tale riduzione non compete quando sia trascorso inutilmente dalla scadenza del premio il termine che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione e il pagamento del premio debba effettuarsi quindi presso il competente ufficio dell'Istituto nazionale.

ART. 22.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimette all'ufficio postale competente per il tramite degli organi dell'Istituto stesso, le quietanze dei premi da incassare emesse dalla Direzione generale, colla data d'incasso in bianco, accompagnate da elenco di spedizione compilato su apposito modulo.

ART. 23.

La consegna dei pieghi per parte degli uffici postali di arrivo a quelli di cassa o di vaglia e l'apertura e verifica del contenuto dei pieghi, devono essere fatti con le stesse norme stabilite per i pieghi contenenti titoli da riscuotere per conto di terzi.

Se l'ufficio che riceve il piego constata che in questo manchi l'elenco delle quietanze, lo compilerà d'ufficio in doppio esemplare e ne rimetterà un esemplare all'ufficio mittente dell'Istituto con le indicazioni necessarie per identificare il piego e con l'invito a dare il benestare per l'elenco rimessogli.

Così pure se manchino alcune delle quietanze indicate nell'elenco, l'ufficio destinatario deve darne immediatamente avviso, con lettera raccomandata al mittente con le indicazioni relative alle quietanze mancanti desunte dall'elenco e annoterà in questo, di fronte a quelle indicazioni, la data della lettera raccomandata contenente l'avviso.

ART. 24.

L'ufficio postale provvede ad inscrivere le quietanze pervenute, ad una ad una, in un apposito registro per ordine cronologico di scadenza, con le stesse norme stabilite per la iscrizione dei titoli da riscuotere per conto di terzi.

All'atto della riscossione la quietanza deve essere completata con la indicazione della data e vi deve essere apposto il bollo dell'ufficio.

Appena riscosse le somme iscritte in uno stesso elenco, e in ogni caso quando per tutte le dette somme sia trascorso il termine utile assegnato, l'ufficio postale rimette all'ufficio mittente dell'Istituto, mediante vaglia, la somma riscossa, e restituisce in piego raccomandato le quietanze relative alle somme non riscosse e l'elenco completato per ogni partita con le indicazioni richieste nell'elenco stesso.

ART. 25.

Gli uffici postali possono essere incaricati del pagamento delle somme assicurate o per qualsiasi titolo dovute dall'Istituto nazionale

agli assicurati, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale.

ART. 26.

Per gli impiegati salariati e pensionati dello Stato, il pagamento dei premi di assicurazione da essi dovuti all'Istituto nazionale, può effettuarsi in base a delegazione di pagamento mediante ritenuta e versamento all'Istituto nazionale eseguiti a cura delle Amministrazioni da cui gli impiegati stessi percepiscono lo stipendio, salario o le pensioni.

Tale ritenuta può farsi nel caso soltanto, in cui l'impiegato, il salariato o il pensionato non abbia consentito la cessione del quinto dei suoi emolumenti ai termini delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, ed esclusivamente entro i limiti del quinto stesso.

Per gli impiegati e salariati la ritenuta stessa cesserà di avere effetto, qualora essi si avvalgano della facoltà consentita dalle citate leggi per la cessione del quinto dello stipendio o del salario.

Per i premi che siano pagati nel modo anzidetto l'Istituto nazionale concede la riduzione di cui all'art. 21.

TITOLO II.

Vigilanza governativa.

CAPO I.

Vigilanza sull'Istituto naz. delle assicurazioni.

ART. 27.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio deve:

1. verificare se la riserva matematica dell'Istituto nazionale sia stata calcolata secondo le norme all'uopo determinate nello statuto e controllare le ipotesi statistiche e finanziarie sulle quali si fondano i calcoli della riserva matematica;

2. accertare se le attività patrimoniali dell'Istituto corrispondono alla riserva matematica e se questa e gli altri fondi dell'Istituto siano impiegati nei modi stabiliti nell'art. 15 della legge.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio vigila sull'osservanza delle disposizioni dello statuto, riguardanti i limiti e le modalità per le assunzioni d'impiegati amministrativi e tecnici, ed in generale sull'osservanza della legge, del regolamento e dello statuto.

ART. 28.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio per gli scopi di cui nell'articolo pre-

cedente e semprechè lo ritenga opportuno, può fare eseguire ispezioni presso la sede centrale dell'Istituto. Normalmente dovrà essere eseguita un'ispezione ordinaria almeno ogni tre anni.

ART. 29.

Il bilancio annuale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve essere presentato al ministro di agricoltura, industria e commercio entro quindici giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione insieme alla relazione del Consiglio e dei sindaci.

Dovranno essere altresì comunicate dall'Istituto al Ministero di agricoltura, industria e commercio tutte quelle notizie che il Ministero stesso ritenesse di dover richiedere.

CAPO II.

Vigilanza sulle imprese private di assicurazione sulla vita.

ART. 30.

Le imprese di assicurazione sulla vita, le quali continueranno a gestire i propri portafogli o saranno autorizzate a continuare le loro operazioni a norma dell'articolo 29 della legge, dovranno comunicare ogni anno al Ministero di agricoltura, industria e commercio, oltre i documenti e i dati prescritti dall'articolo 27 della legge, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Dal bilancio stesso dovrà risultare quali sono le attività costituenti la riserva matematica.

ART. 31.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di ordinare ispezioni per accertare che le disposizioni della legge e del presente regolamento siano osservate.

In particolare il Ministero predetto potrà accertare:

1° se il calcolo della riserva matematica sia esattamente compiuto;

2° se esistano le attività corrispondenti alla riserva matematica.

Agli effetti del presente articolo le imprese di assicurazione sulla vita dovranno mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri e documenti che fossero da essi richiesti.

ART. 32.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, qualora accerti che le attività destinate a coprire le riserve matematiche sono

insufficienti, e che i risultati dell'esperienza non corrispondono alle ipotesi assunte nel calcolo della riserva matematica, contesterà alla impresa le differenze rilevate e la inviterà a reintegrarle entro un congruo termine, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, o siano state date le occorrenti giustificazioni, il Ministero denuncerà l'impresa all'autorità giudiziaria.

ART. 33.

Per i titoli del Debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, da vincolare a norma dell'art. 29, n. 2, della legge 4 aprile 1912, n. 305, l'annotazione di vincolo deve essere fatta a favore esclusivo degli assicurati, dai premi dei quali i titoli stessi provengono e con espresso riferimento al citato articolo.

Per i modi ed i termini dei vincoli e dei gradual svincolamenti si applicano le disposizioni degli articoli 55 a 60 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139, per l'esecuzione del Codice di commercio in armonia alle disposizioni dell'art. 34 del presente regolamento.

ART. 34.

Le imprese di assicurazione dovranno, entro il mese successivo a ciascun trimestre, presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, l'elenco nominativo delle polizze estinte per qualsiasi causa nel trimestre precedente.

Per ciascuna polizza compresa nell'elenco, oltre le notizie di cui nell'art. 35 del presente regolamento, dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

1° della causa dell'estinzione della polizza;

2° delle quote di premio depositate per ciascuna polizza, agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio, e dell'art. 29, n. 2 della legge 4 aprile 1912, n. 305;

3° dei trimestri nei quali hanno avuto luogo i depositi delle quote di premio di cui al n. 2.

Dovranno inoltre essere trasmessi al Ministero di agricoltura, industria e commercio i documenti giustificativi dell'avvenuta liberazione degli obblighi da parte dell'impresa assicuratrice.

Le imprese autorizzate a continuare le operazioni a norma dell'art. 29 della legge dovranno inviare un separato elenco per le polizze assunte dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, disposte, qualora lo creda, le opportune verifiche, può consentire alle singole imprese di dedurre dalle somme da impiegare ogni trimestre il totale dei depositi fatti per

le polizze estinte nel trimestre precedente, in base ai documenti indicati nel presente articolo.

TITOLO III.

Denunce dei contratti in corso all'entrata in vigore della legge.

ART. 35.

Le imprese nazionali ed estere che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, oltre i repertori originali delle polizze, di cui all'art. 21 della legge, devono presentare all'ufficio del registro del luogo o del distretto in cui hanno la sede o stabilimento principale nel Regno, o contemporaneamente, o anche successivamente, ma non oltre i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, apposita denuncia contenente l'elenco dei detti contratti tuttora in vigore con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza:

- a) numero o numeri d'ordine;
- b) data dell'emissione;
- c) nome, cognome e domicilio del contraente, dell'assicurato e beneficiario;
- d) natura del contratto di assicurazione o tipo di polizza;
- e) ammontare della somma assicurata.

Tale denuncia sarà datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa assicuratrice.

Il ricevitore del registro all'atto della presentazione degli originali repertori e delle denunce, ne farà annotazione a data corrente sul registro di cui all'art. 47 del regolamento 26 gennaio 1896, n. 69, ed in mancanza di questo registro, sull'altro destinato alla registrazione degli atti pubblici (mod. 1) indicando:

- a) la data di presentazione dei documenti;
- b) l'impresa assicuratrice;
- c) il cognome, nome, qualità e residenza del denunziante e dell'esibitore;
- d) gli estremi contenuti nel repertorio e nella denuncia relativi all'ultima polizza inserita.

Di ciascuno di tali repertori e denunce l'ufficio del registro rilascerà regolare ricevuta.

Il ricevitore restituirà a chi di ragione, contro consegna di questa ricevuta, gli originali repertori non oltre il decimo giorno dell'avvenuta loro presentazione, dopo avere apposto subito appresso la scritturazione dell'ultima polizza la seguente dichiarazione:

« Vidimato e chiuso il presente repertorio
« di seguito all'ultima polizza ivi iscritta col
« n. emessa li. . . . in confronto del-
« l'assicurato sig. per la somma
« L. ».

(Data e firma del ricevitore con l'apposizione del bollo a calendario).

La denuncia poi col contestuale elenco, parimenti chiuso e vidimato come sopra, sarà trattenuta dall'ufficio di registro per gli effetti di che in appresso.

ART. 36.

A decorrere dal termine indicato nel precedente articolo e per altri 90 giorni successivi, i contraenti e gli assicurati saranno ammessi senza spesa o tassa veruna a prendere visione delle denunce delle imprese assicuratrici, presso l'ufficio del registro ove esse denunce trovansi depositate, beninteso per la sola parte che concerne le indicazioni riflettenti le rispettive polizze.

Il ricevitore, previa esibizione della polizza originale da parte dell'interessato, o della quietanza dell'ultima rata di premio, assisterà alla visione o vi farà assistere un impiegato addetto al suo ufficio.

Qualora in seguito a tali verificazioni siano rilevate nelle denunce degli assicuratori omissioni di polizze od insufficienti ed erronee indicazioni nei rapporti delle medesime, il ricevitore avvertirà gli assicurati della facoltà che essi hanno di fare le denunce complementari nel termine dianzi accennato, ed all'atto della loro presentazione le registrerà e ne rilascerà ricevuta come per le denunce delle imprese assicuratrici.

Queste denunce complementari saranno allegare a quelle rispettive delle imprese assicuratrici.

ART. 37.

I contraenti ed assicurati che risiedessero in luogo diverso da quello ove trovansi l'ufficio del registro competente a ricevere le denunce delle imprese, potranno entro il termine predetto richiedere all'ufficio del registro di loro residenza, che sia eseguita d'ufficio la verifica della denuncia fatta dalle imprese nei riguardi dell'assicurazione che li concerne.

All'uopo essi dovranno presentare apposita domanda in carta libera, datata e firmata, contenente gli estremi della loro polizza indicati alle lettere a, b, c, d, e, del primo comma dell'art. 35, nonché il preciso indirizzo della loro abitazione.

Il ricevitore che ha ricevuto la domanda, vi apporrà la data della presentazione col timbro d'ufficio, e ne rilascerà ricevuta. Indi trasmetterà subito la domanda al competente ufficio del registro, il quale eseguirà la verifica al più presto possibile, e dopo spedisce apposita dichiarazione circa i risultati di essa all'ufficio mittente, che a sua volta ne curerà il recapito al richiedente.

ART. 38.

In ogni evenienza la domanda come sopra tempestivamente presentata dall'assicurato terrà luogo, ove d'uopo, della denuncia complementare.

Il ricevitore alleggerà le domande predette alle relative denunce degli assicuratori, dopo aver fatto espressamente constare su di esse domande della loro concordanza colle denunce oppure delle rilevate omissioni o differenze.

Nessuna spesa potrà essere posta a carico dei richiedenti la verifica d'ufficio.

Decorsi i precitati termini stabiliti per la denuncia delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici come da parte degli assicurati o contraenti, l'ufficio del registro rimetterà all'Istituto nazionale delle assicurazioni tutte le denunce ricevute unitamente alle domande degli assicurati relative alle verifiche d'ufficio.

ART. 39.

Gli assicurati che risiedono all'estero potranno fare le denunce, di cui negli articoli precedenti, per mezzo degli agenti consolari.

ART. 40.

A norma del secondo capoverso dell'art. 21 della legge, la misura della somma assicurata con ciascun contratto denunciato secondo lo stesso articolo, non può essere aumentata. È fatta eccezione solo per il caso delle polizze nelle quali sia consentito all'assicurato di devolvere gli utili maturati a costituire premi unici per aumentare la somma assicurata con la polizza originaria dalla quale gli utili stessi derivano.

ART. 41.

La pena pecuniaria nella somma fissa di lire cinquemila, comminata dall'art. 21, terzo capoverso, della legge sarà applicata alle imprese assicuratrici le quali non avranno presentato i repertori originali e le denunce contenenti l'elenco delle polizze in vigore, nel termine dalla legge prescritto.

Tale pena pecuniaria sarà in seguito ad apposita disposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio accertata e riscossa dall'ufficio del registro del luogo, ove risiede l'impresa assicuratrice inadempiente, nei modi e nelle forme stabilite per la riscossione delle tasse di registro e l'intero suo importo andrà a profitto dell'erario dello Stato.

La pena dell'ammenda stabilita ai sensi dell'art. 24 del Codice penale, dal quarto capoverso del detto art. 21 della legge, con un minimo però di lire cento, sarà dovuta dalle imprese assicuratrici, le quali, pur essendosi

prestate all'obbligo della tempestiva presentazione del repertorio originale e della denuncia, abbiano omissa di dichiarare singole polizze od abbiano incompiutamente fornite le indicazioni prescritte in rapporto a ciascuna polizza.

Questa ammenda è dovuta per ogni polizza omissa o denunciata in modo incompleto od inesatto ed in specie per valore insufficiente, ed alla sua applicazione si farà luogo secondo le disposizioni del Codice di procedura penale ad istanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

ART. 42.

Nel caso di omissa denuncia sia da parte dell'impresa assicuratrice sia da parte dell'assicurato, questi ha il diritto, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 21 della legge, di ripetere dall'impresa assicuratrice il rimborso dei premi pagati insieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale e fino all'atto del rimborso.

È consentito all'assicurato di versare le dette somme all'Istituto nazionale affinché sia mantenuto in vigore il proprio contratto di assicurazione, con facoltà però nell'Istituto, qualora si tratti di assicurazioni per il caso di morte, di accettare il rischio solo in seguito a visita medica dell'assicurato.

TITOLO IV.

Della cessione dei portafogli all'Istituto nazionale da parte delle imprese private di assicurazioni.

ART. 43.

Le imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana che intendono di cedere il proprio portafoglio all'Istituto nazionale a norma dell'art. 28 della legge, debbono presentarne domanda all'Istituto nazionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Reale contenente le norme per il calcolo delle riserve matematiche, di cui al 2° capoverso dell'art. 28 della legge.

Per le imprese che in termine avessero fatto domanda per essere autorizzate a continuare le loro operazioni, e la cui domanda fosse stata respinta, il termine di giorni sessanta per la richiesta di cessione decorre dal giorno in cui è loro comunicato il provvedimento che respinge la domanda di autorizzazione.

La cessione deve essere fatta per tutti i contratti in vigore al 31 dicembre 1911: a tal uopo l'impresa cedente presenterà copia della denuncia depositata presso il ricevitore del

della provvigione di acquisizione corrisposta all'agente, della proposta di assicurazione, del rapporto medico e di ogni altro documento in possesso dell'impresa, che possa influire sulla valutazione del rischio.

Qualora la polizza contenga garanzia di rischi speciali, non compresi nelle condizioni generali di polizza, è fatto obbligo all'impresa di allegare alla polizza un rapporto del direttore che attesti della corrispondenza fra i dati forniti dall'esperienza e gli eventuali soprapremi.

ART. 53.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni dovrà entro cinque giorni dalla data di arrivo (esclusi i giorni festivi) della comunicazione di cui nel precedente articolo, restituire all'impresa cedente la polizza originale con la dichiarazione apposta sulla polizza stessa di accettazione della cessione del rischio nella misura indicata dal n. 1 dell'articolo 29 della legge.

Nel caso di rifiuto di accettazione del rischio, l'Istituto nazionale deve apporre sulla polizza la dichiarazione che il rischio rimane a totale carico dell'impresa assicuratrice. In ogni caso la polizza originaria dovrà essere trasmessa dall'impresa cedente all'assicurato entro un mese dal giorno in cui essa l'avrà ricevuta di ritorno dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

All'atto di perfezionamento del contratto di assicurazione per parte dell'assicurato l'impresa assicuratrice rilascerà all'assicurato un duplicato della polizza, da sostituirsi nel termine sopra indicato con la polizza originaria munita della dichiarazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dal giorno di perfezionamento del contratto fino alla data di accettazione del rischio per parte dell'Istituto Nazionale, risultante dalla dichiarazione apposta sulla polizza come sopra indicata, il rischio assunto rimane a completo carico dell'impresa assicuratrice. Qualora il contratto di assicurazione stipulato dalla impresa cedente contenga garanzia di rischi all'infuori di quelli derivanti dalla durata della vita umana, è in facoltà dell'Istituto nazionale di accettare solo la quota di rischio dipendente dalla durata della vita umana. Siffatta limitata accettazione deve risultare da esplicita dichiarazione apposta dall'Istituto nazionale alla polizza originaria rilasciata dalla impresa.

ART. 54.

Le imprese che non denunziassero nel termine indicato nell'articolo precedente all'Isti-

tuto nazionale i contratti stipulati nel Regno ovvero che li denunziassero in modo incompiuto, anche per difformità fra le condizioni della polizza trasmessa all'Istituto e quelle della polizza rilasciata all'assicurato, saranno denunziate dall'Istituto nazionale all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle multe di cui nell'art. 4 della legge.

Le multe saranno erogate nelle forme e misure prescritte dallo stesso art. 4.

ART. 55.

L'impresa cedente è obbligata al pagamento dei premi all'Istituto nazionale entro dieci giorni dalla riscossione.

Tra scorsi cinque giorni dalla scadenza del termine massimo di mora indicato nelle condizioni di polizza, l'Istituto nazionale riterrà senz'altro sospeso l'obbligo derivantegli dal rischio accettato in cessione.

Ciascuna impresa autorizzata ai termini dell'art. 29 della legge, deve tenere presso la sede centrale un libro cronologico d'incasso dei premi con l'indicazione del numero di polizza e del nome e cognome dell'assicurato. Tale libro di premi, assieme ai libri obbligatori per legge, deve essere tenuto a disposizione del personale dell'Istituto nazionale. Qualora dai libri suindicati risultino incassi compiuti dall'impresa e non versati entro i dieci giorni successivi all'Istituto nazionale potrà essere promossa la revoca dell'autorizzazione salvo ogni altra conseguenza di legge.

La sospensione dell'obbligo dell'Istituto nazionale prevista nel 1. capoverso del presente articolo non limita in alcuna guisa e misura l'integrale obbligo assunto dall'impresa verso l'assicurato.

ART. 56.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni parteciperà, in proporzione degli obblighi assunti, nelle riduzioni, liberazioni e riscatti ai quali i rischi da esso accettati potessero andare soggetti. Nel caso di riscatto, l'Istituto verserà all'impresa cedente il pro-rata in proporzione della somma assicurata contro presentazione da parte dell'impresa cedente della quietanza rilasciata dall'assicurato.

Per i riscatti di polizza effettuati d'ufficio, l'Istituto nazionale verserà la quota che deve pel riscatto soltanto in seguito ad accettazione da parte dell'assicurato della liquidazione relativa e contro presentazione della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento.

ART. 57.

Nel caso di sospensione del contratto di assicurazione per mancato pagamento dei premi

registro ai sensi dell'art. 21 della legge e presenterà la quietanza e altri documenti giustificativi per le polizze eventualmente estinte o maturate dopo il 31 dicembre 1911.

E' in facoltà dell'Istituto nazionale di assumere anche i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1911 dalle imprese cedenti il portafoglio.

ART. 44.

Sulla domanda delle imprese nazionali od estere di assicurazione per la cessione dei loro portafogli all'Istituto nazionale di assicurazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge, delibera il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

La deliberazione è comunicata all'impresa richiedente.

ART. 45.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione del Consiglio da comunicarsi all'impresa richiedente, deve contenere le ragioni di fatto e di diritto, per le quali la domanda venne respinta.

ART. 46.

Il termine per ricorrere alla sezione V del Consiglio di Stato, decorre dal giorno in cui la deliberazione fu notificata per mezzo d'ufficio giudiziario o di messo comunale, o dal giorno in cui l'impresa interessata abbia dichiarato di averne avuto comunicazione in forma amministrativa.

Per le imprese estere, la notificazione o comunicazione si fa nel luogo in cui esse hanno la loro sede e rappresentanza nel Regno.

ART. 47.

Per il procedimento innanzi alla V sezione si applicano le norme stabilite dal regolamento di procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642.

ART. 48.

Se per la risoluzione della controversia occorra l'esame dei libri dell'impresa richiedente, la V Sezione del Consiglio di Stato, oltre a poterne ordinare l'esibizione nella parte relativa al punto controverso, può disporre la comunicazione integrale dei libri stessi, ai sensi dell'art. 27 del Codice di commercio.

La comunicazione ha luogo mediante deposito nella segreteria della V Sezione o in quel modo che sarà concordato dalle parti.

ART. 49.

Le disposizioni sull'impiego delle riserve matematiche non impediscono all'Istituto nazio-

nale di accettare il trasferimento di beni di diversa natura nelle cessioni di portafoglio considerate dall'art. 28 della legge, a concorrenza delle riserve matematiche proprie dei portafogli ceduti calcolate fino alla data della cessione.

ART. 50.

In conseguenza della cessione dei portafogli da parte di imprese nazionali o straniere all'Istituto nazionale, questo rimane sostituito alle imprese cedenti in tutti i rapporti con gli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni trasformerà le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili delle singole imprese in corrispondenti riduzioni dei premi, cui gli assicurati sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all'Istituto nazionale.

TITOLO V.

Dell'autorizzazione a imprese private a continuare le operazioni.

ART. 51.

Le imprese assicuratrici che intendano, a norma dell'art. 29 della legge, d'essere autorizzate a continuare le operazioni d'assicurazione sulla durata della vita umana, debbono presentare domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Insieme alla domanda, le imprese assicuratrici dovranno trasmettere al Ministero d'Agricoltura, industria e commercio, un esemplare per ciascun tipo di contratto d'assicurazione che esse intendono d'assumere nel Regno e le corrispondenti tariffe di premio per l'approvazione di cui al n. 3 dell'art. 29 sopra citato.

ART. 52.

Le imprese autorizzate a continuare le operazioni di assicurazioni sulla vita nel Regno, debbono, entro trenta giorni dalla data del decreto di autorizzazione, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni un esemplare per ciascun tipo di contratto e le corrispondenti tariffe approvate dal Ministero di agricoltura.

Agli effetti poi della cessione di quota-parte del rischio assunto a norma del n. 1 dell'articolo 29 della legge, e nel termine massimo di trenta giorni dalla data di perfezionamento di ciascun contratto, debbono rimettere all'Istituto nazionale l'originale della polizza accompagnata da copia della quietanza del premio pagato dall'assicurato, della quietanza

o per altra condizione contenuta nella polizza, l'impresa cedente deve darne avviso all'Istituto nazionale, all'atto della dichiarazione della sospensione, come all'atto della rimessa in vigore, a norma delle condizioni di polizza, entro 5 giorni dalla data della dichiarazione di sospensione o della rimessa in vigore.

Nel caso in cui per la rimessa in vigore della polizza sia richiesta la visita medica, la comunicazione concernente la riattivazione della polizza dovrà essere accompagnata dalla polizza originaria, da rapporto medico e da tutti gli altri documenti raccolti all'uopo dall'impresa.

L'Istituto nazionale può sempre rifiutare la riattivazione del rischio già assunto, ed il rifiuto deve risultare da dichiarazione apposta sulla polizza nella forma prevista nell'articolo 53.

Nel caso di consenso da parte dell'Istituto nazionale per la rimessa in vigore del contratto di assicurazione, l'Istituto nazionale parteciperà pro-rata di premio agli interessi di mora e premi suppletivi corrisposti dall'assicurato all'impresa assicuratrice.

Nel caso di rifiuto da parte dell'Istituto nazionale di rimessa in vigore del rischio già assunto, l'impegno dell'Istituto verso l'impresa cedente rimane limitato esclusivamente al valore del contratto alla data in cui venne dichiarata la sospensione.

L'impresa cedente rimane per altro sempre responsabile verso l'assicurato del valore integrale del contratto.

ART. 58.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborserà all'impresa cedente la quota-parte di capitale assicurato in caso di sinistro oppure di maturazione della polizza o delle somme assicurate in caso di vita, contro presentazione dei documenti giustificativi per la identificazione dei beneficiari e della regolare quietanza da parte di essi.

ART. 59.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborserà alle imprese cedenti, in proporzione del rischio assunto, la quota-parte delle spese di acquisizione effettivamente sopportate dalle imprese assicuratrici, in misura non superiore al 70 0/0 del premio del primo anno od alle equivalenti percentuali sul capitale assicurato.

L'Istituto rimborserà inoltre, nella proporzione del rischio assunto, le spese d'incasso effettivamente sopportate dalle imprese assicu-

ratrici, nei premi successivi al primo anno ed in misura non mai superiore al 5 0/0 del premio annuale.

ART. 60.

Le imprese assicuratrici nazionali ed estere che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 29 della legge dovranno nelle loro operazioni attenersi alle tariffe approvate dal Ministero d'Agricoltura, industria e commercio, esclusa qualsiasi riduzione sotto qualsivoglia forma anche di abbuono di provvigioni, di tasse e di spese.

Per l'inosservanza del presente divieto il Ministero d'agricoltura e commercio potrà promuovere la revoca del R. decreto di autorizzazione.

Qualunque però sia il premio risultante dalla polizza d'assicurazione, l'impresa è sempre obbligata di corrispondere, e per il premio del primo anno, e per i successivi premi, la quota di premio del primo anno, e per i successivi premi, la quota di premio corrispondente al rischio ceduto all'Istituto nella misura indicata dalle tariffe approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

TITOLO VI.

Liquidazione delle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione.

ART. 61.

I commissari Regi, di cui all'art. 22 della legge, entro novanta giorni dalla data del decreto di nomina, procederanno:

a) Alla determinata della percentuale di patrimonio spettante ad ogni quota sociale in relazione alla data di sottoscrizione, tenuto conto dell'ammontare dei versamenti fatti, aumentati dei relativi interessi calcolati sulla base del rendimento medio annuo degli investimenti, e delle quote di beneficio derivanti dalla mortalità e dalla decadenza verificatesi in ciascuno degli anni durante i quali il possessore della quota è stato associato;

b) All'accertamento della situazione patrimoniale dell'associazione o impresa, e per le associazioni o imprese estere all'accertamento della parte di patrimonio spettante agli associati italiani;

c) Alla determinazione delle percentuali di patrimonio spettanti a ciascuna quota in relazione agli accertamenti di cui alla precedente lettera b).

ART. 62.

I commissari presenteranno il piano di riparto contenente gli accertamenti e le deter-

minazioni di cui nell'articolo precedente al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme con una relazione illustrativa.

Ottenuta l'approvazione del piano di riparto da parte del Ministero d'agric. ind. e commercio, i commissari dell'associazione estere procederanno alle ulteriori operazioni di liquidazione con le norme indicate nel Codice di commercio; i commissari delle associazioni nazionali invece pubblicheranno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunci ufficiali della Provincia nella quale ha sede ciascuna associazione, il piano di riparto con avviso agli associati che il recesso può essere esercitato, a norma dell'art. 23 della legge, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

ART. 63.

Trascorso il termine per la presentazione della domanda di recesso, il commissario di ciascuna Associazione nazionale con l'assistenza di un delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e di un delegato della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai procederà al riparto degli associati nei tre gruppi seguenti:

1° associati che hanno presentato domanda di recesso;

2° associati che hanno chiesto di essere iscritti all'Istituto nazionale delle assicurazioni o che devono esservi iscritti di diritto;

3° associati operai che hanno diritto di essere iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza.

Il commissario procederà poi al reparto del patrimonio della Associazione in tre parti corrispondenti al complesso delle quote spettanti agli associati di ciascuno dei gruppi predetti.

La quota di patrimonio spettante ai soci recedenti sarà amministrata dal commissario coi poteri dei liquidatori delle Società di commercio.

ART. 64.

Per gli associati recedenti delle Associazioni tontinarie o di ripartizioni nazionali, il commissario verserà presso un Istituto di credito o risparmio che sarà designato nel decreto di nomina, in altrettanti libretti fruttiferi di deposito a risparmio al portatore, man mano che si renderanno liquide, le attività della parte di patrimonio assegnata agli stessi associati recedenti in base al piano di riparto approvato.

Il diritto di ciascun socio recedente non sarà esigibile che a liquidazione compiuta; saranno però esigibili gl'interessi maturati. Se la liquidazione non sarà compiuta nel termine di tre anni, il Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio potrà autorizzare il pagamento di tutte o parte delle somme iscritte in ciascun libretto.

ART. 65.

Le obbligazioni verso terzi, assunte dalle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione nazionali e legalmente sussistenti, saranno ripartite in quote proporzionali alle quote di patrimonio assegnato in corrispondenza dei tre gruppi di associati. Spetta rispettivamente al commissario, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale di previdenza di provvedere al servizio relativo.

ART. 66.

Le competenze spettanti ai commissari sono pagate sui fondi dell'associazione o impresa nella misura che sarà determinata nel Regio decreto di nomina di ciascun commissario.

ART. 67.

Per gli associati delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto potrà fissare condizioni speciali di tariffa a norma dell'art. 4, n. 5 del presente regolamento. Le tariffe sopraindicate saranno mantenute, salvo le cautele che il Consiglio d'amministrazione intenderà di stabilire, anche quando gli associati volessero versare premi superiori ai contributi ai quali erano obbligati presso le Associazioni predette.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

ART. 68.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 305, sono considerate quali Casse di previdenza quelle costituite nel seno di Società di mutuo soccorso e le stesse Società di mutuo soccorso che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare capitali o rendite su basi tecniche determinate, e che si trovino riconosciute per decreto Reale all'entrata in vigore della legge.

Alle istituzioni predette non è consentito di aumentare la misura dei capitali o delle rendite vitalizie assicurate oltre i limiti stabiliti negli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della legge, nè di assumere nuove forme di assicurazione.

ART. 69.

Le Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro

soci un capitale non superiore alle Lire 1000 o una rendita non superiore alle Lire 400 annue dovranno presentare al Ministero di agricoltura industria e commercio i rispettivi statuti in doppio esemplare. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, accertato che la Società richiedente risponda ai requisiti di cui nell'art. 3. n. 3, della legge, apporrà il proprio visto su una copia dello statuto e lo restituirà alla Società interessata trattenendo l'altra copia. Per gli accertamenti predetti le Società dovranno inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio tutti quei documenti che esso ritenga necessari di domandare.

Le Società di mutuo soccorso le quali, alla data di entrata in vigore della legge, assicurino capitali o rendite in misura superiore ai limiti stabiliti nel n. 3 dell'art. 3 della legge, potranno continuare in queste forme di assicurazione, a condizione che per l'eccedenza oltre i detti limiti stipulino contratti di assicurazione individuali per singoli soci con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le Società di mutuo soccorso che proponendosi fra i propri scopi quello di assicurare capitali o rendite non si uniformino alle precedenti disposizioni sono soggette alle disposizioni dell'art. 4 della legge.

ART. 70.

Per i contratti vitalizi costituenti atti di commercio rispetto all'assicuratore ai sensi dello art. 6 del Codice di commercio e come tali soggetti alla sanzione di assoluta nullità comminata dall'art. 4 della legge 4 aprile 1912, n. 305, la multa stabilita dal primo capoverso dello stesso articolo è commisurata al valore capitale della rendita vitalizia in base alle tariffe dell'Istituto nazionale.

ART. 71.

Nei rapporti dell'Istituto nazionale l'applicazione dei tributi generali e speciali è regolata, oltre che dalla legge 4 aprile 1912, numero 305, dalle leggi tributarie, in quanto queste siano applicabili.

ART. 72.

La data di cui nell'art. 32 della legge è fissata al 1. gennaio 1913; e dallo stesso giorno l'Istituto nazionale delle assicurazioni inizierà le operazioni di assicurazione.

• • • • •

Rassegna Internazionale

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Piazza di Pietra, 39

Il Congresso Internazionale di Londra

Nello scorso giugno si riunì in Londra il terzo Congresso Internazionale dei *Courtiers* ed Agenti di Assicurazione, facendo seguito a quello di Bruxelles del 1910 ed all'altro di Parigi del 1911.

Vi presero parte le principali Associazioni del genere dell'Europa, dell'America e dell'Australia: il Governo inglese vi si interessò moltissimo ed un membro del Gabinetto, Right Hon. Hobhouse, tenne la presidenza della seduta inaugurale. Tutto questo naturalmente dette al Congresso una speciale e non dubbia importanza.

Citiamo le Associazioni più note che in esso furono rappresentate: per l'Inghilterra la corporazione dei *Courtiers* ed Agenti di Assicurazioni; per la Francia il Sindacato e l'Unione sindacale dei *courtiers* di Assicurazioni nelle persone dei signori Mouillot presidente del Sindacato e M. G. Franchelli, Presidente dell'Unione Sindacale, l'Associazione generale francese dei *courtiers*, impiegati e sotto agenti di Assicurazioni, il sindacato degli Assicuratori del Rodano; la Società di mutuo soccorso degli agenti assicuratori della Senna; la camera sindacale dei rappresentanti di Assicurazioni Belge.

Per la Germania il *Bund der Versicherungsvertreter Deutschlands*. Per l'Olanda: il Sindacato dei *courtiers* della Nuova Galles del Sud. Per l'Australia: l'Istituto dei *courtiers* di Melbourne. Per gli Stati Uniti: Associazione dei *courtiers* di Assicurazioni della Città di New-York, quella di Chicago e di Filadelfia; la Borsa dei *courtiers* assicurazioni di San Francisco; l'Associazione nazionale degli Agenti generali assicurazioni Incendio (N. S.).

La inaugurazione ebbe luogo nella magnifica e splendida sala che la *Leathersellers Corporation* avea messa a disposizione del Comitato.

Dopo il saluto augurale dato da Sir John Runz, presidente del comitato ai congressisti, il Cancelliere del ducato di Lancashire, Hobhouse, in un applauditissimo discorso, determinò gli scopi di un'intesa internazionale.

La presidenza della prima seduta fu tenuta da Van Halen e l'altra da G. Mouillot.

Il presidente dell'Unione Sindacale, G. Franchelli, aprì la serie delle relazioni e ne lesse



una molto importante « sull' intesa internazionale ».

Vanno ricordate tra le più interessanti: quella di G. Mouillot sullo Statismo e l'Assicurazione, di Ekert (New-York) « sulla legislazione speciale applicata agli Agenti di Assicurazioni degli Stati Uniti » di H. Peters, presidente dell'Associazione degli Agenti di Assicurazioni della Germania, di Ch. Gold per *courtiers* di Assicurazione dell'Australia, di Beuker (Belgio) Cuthbert Goulding (Inghilterra), « sui metodi di assicurazioni contro l'incendio » di Ross Collins (Inghilterra), di Henrijean (Bruxelles), di Arhour Macmillan (Inghilterra) « sulle assicurazioni vita », Arthur Riseley (Inghilterra) « sulle assicurazioni infortuni », G. W. Bain « sulle assicurazioni municipali », di Schues (Germania) « sull'insegnamento professionale », Léon de Lancker (Belgio) « su le provvigioni assicurative », Spenler (Stati Uniti), Grzybowski (Francia) « sulle rimesse di Commissioni », Edouard Arnauld Presidente dell'A. G. F. (Francia) « sull'istruzione professionale », Rathboone (Stati Uniti) e Mac. L. Marne (Gran Bretagna) « sull'assicurazione nel XII secolo ».

L'Alleanza

Abbiamo il piacere di presentare ai nostri lettori il Bilancio per l'anno 1911 della Compagnia « Alleanza » Società di Assicurazioni in Genova.

Lo sviluppo preso da questa fiorentissima Anonima, la quale entra adesso nel suo quattordicesimo anno di esercizio, è stato assolutamente meraviglioso; basti dire che in 13 anni la Compagnia ha visto progressivamente aumentare la cifra dei premi incassati, tanto che nel 1911 essa raggiunse ben lire 8389.814,67 ossia circa sei volte quelli incassati nel 1899.

Tale sviluppo non deve però meravigliare, quando si pensi che alla Direzione di essa è preposto un uomo come Evan Mackenzie che, senza tema di adulazione, può essere chiamato il Principe degli Assicuratori. Con una tale persona alla Direzione, attornata da un Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte delle personalità veramente spiccate del mondo degli affari, con dei forti capitali di garanzia (il solo capitale azionario dell'« Alleanza » è di 15 milioni di lire), tale Compagnia è veramente degna del posto che ha saputo raggiungere nel mondo delle Assicurazioni, e saprà mantenere saldo il nome che si è conquistato.

Esponiamo le principali cifre riguardanti l'incremento industriale della Società durante l'anno 1911, lo stato patrimoniale al 31 dicembre, ed il conto Profitti e Perdite dell'esercizio.

Ramo Vita.

Furono ricevute N. 14.211 Proposte per lire 32.270.459.— di Capitale e L. 16.525,80 di Rendita.

Vennero emessi N. 12.786 Contratti per lire 28.439.898,85 di Capitale e L. 17.086,22 di Rendita.

Alla fine del 1911 il Portafoglio in esistenza comprendeva N. 27.508 Contratti per L. 126.177.494,83 di Capitale e lire 99.040,48 di Rendita, ivi compresi N. 9.776 Contratti per lire 3.826.041,22 di Capitale e lire 221 di Rendita per Assicurazioni Popolari.

Si ebbe quindi un aumento sul Portafoglio in esistenza alla fine del 1910 di N. 6.031 Contratti per lire 10.660.093,62 di Capitale.

I Premi introitati nell'Esercizio ascennero a lire 4.923.688,92 in aumento di lire 609.028,95 su quelli dell'Esercizio precedente.

Furono pagate nell'anno 1911 agli Assicurati Vita e loro aventi diritto, lire 1.277.213,53 per sinistri e Rendite oltre L. 271.293,96 per riscatti di Polizze.

Dalla sua fondazione la Società ha pagato per titoli di cui sopra la somma di L. 9.978.740,67.

Per l'Esercizio 1911 fu trasferita la maggiore somma di L. 1.208.704,91 in aumento dell'Esercizio precedente, alla Riserva Matematica, al netto della parte incombente ai Riassicuratori.

L'importo della Riserva Matematica al 31 Dicembre 1911 si è elevato a L. 19.541.746 —

La parte incombente ai Riassicuratori essendo di " 10.334.762,39

Rimangono a carico della Società L. 9.206.983,61

Ramo Infortuni, Furti, Malattie e Macchine.

Furono incass. nel decorso Eserc. L. 2.649.692,52 di premi fra i quali L. 168.493,28 per assicurazioni contro i Furti, L. 109.332,15 per assicurazioni contro le Malattie, e L. 55.121,32 per assicurazioni contro i guasti alle Macchine.

Nel complesso si ebbe un maggior incasso premi di L. 171.947,84 in confronto dell'Esercizio precedente.

Furono denunciati durante lo stesso Esercizio N. 40.017 Sinistri e ne furono liquidati N. 37.502 con pagamento agli Assicurati od aventi diritto di L. 1.404.873,78.

Dalla sua fondazione la Società ha pagato per Sinistri in questo Ramo la somma di L. 12.724.278,22.

Furono riservate L. 302.668,03 per Sinistri a pagare nell'Esercizio seguente, pure al netto della quota dei Riassicuratori.

Ramo Trasporti.

Vennero incassate L. 816.433,23 per premi e liquidate L. 526.912,54 per Avarie e Sinistri di cui L. 2.253,95 per Assicurazioni Valori.

Dalla sua fondazione la Società ha pagato ai suoi Assicurati per titolo di cui sopra la somma di L. 12.882.003,15.

L'incasso premi di questo Ramo durante l'Esercizio 1911 presentò un aumento di L. 30.338,08.

Complessivamente si ebbe un introito per premi di L. 8.389.814,67, superiore di L. 811.314,87 a quello del 1910.

Il totale dei sinistri del 1911 è stato di Lire 325.029,07 superiore a quello del 1910.

Dopo aver soddisfatto a tutte le spese e riserve dell'esercizio, pagato inoltre L. 3.480.293,81 di sinistri, riscatti e rendite, il Bilancio si chiude con L. 94.627,61 di utili dell'esercizio oltre L. 23.981,72 riportate dall'esercizio precedente.

L'intera Riserva Matematica degli Assicurati italiani sulla vita, ascendente a L. 7.686.084,90 ha la sua copertura nei modi e titoli voluti dalla Legge e dallo Statuto, fra cui L. 2.789.283,46 in deposito alla *Cassa Depositi e Prestiti* a norma dell'art. 145 del Cod. di Comm.

Ripartizione degli utili dell'esercizio.

Gli utili dell'anno 1911 furono così distribuiti:

5 %	su L. 94.627,61 utile dell'esercizio a riserva legale	L. 4.731,38
4 %	agli azionisti sul capitale versato di L. 1.500.000	" 60.000 —
5 %	su L. 94.627,61 utile dell'esercizio a Riserva straordinaria	" 4.731,38
7 1/2 %	su L. 94.627,61 utile dell'Esercizio al Consiglio d'amministrazione	" 7.097,07
2 1/2 %	su L. 94.627,61 utile dell'Esercizio a disposizione del Consiglio di Amministrazione per Istituzioni di Previdenza a favore degli impiegati	" 2.365,69
	Ulteriore dividendo 2 % sul Capitale versato agli Azionisti	" 30.000 —
	Riporto all'Esercizio 1912 del residuo di	" 9.683,81

Totale . . . L. 118.609,33

Progressi della Società dalla sua fondazione

ANNO	PREMI INTROITATI	SINISTRI PAGATI	RISERVE
1899	1.466,783 99	290,003 04	1.004,365 99
1900	2.967,023 84	949,325 17	1.421,443 52
1901	3.768,833 90	1.406,015 86	1.977,144 66
1902	4.589,985 94	2.231,766 16	2.510,082 14
1903	4.947,370 28	1.898,593 83	2.919,305 97
1904	5.773,415 52	2.551,552 32	3.513,110 74
1905	5.769,445 39	2.567,832 70	4.143,185 24
1906	6.608,576 36	3.387,173 10	4.932,359 52
1907	7.114,005 17	5.640,571 93	5.871,489 06
1908	7.266,095 42	3.437,133 50	6.831,564 62
1909	7.087,706 12	3.335,465 38	7.907,134 46
1910	7.578,499 80	2.883,970 78	9.108,494 76
1911	8.386,814 67	3.208,999 85	10.250,516 23
	73.327,566 40	33.878,403 62	

Stato attivo e passivo al 31 dicembre 1911

ATTIVO

Debito degli Azionisti per il non versato sopra N. 15.000 azioni sottoscritte	L. 13.500,000 —
Depositi alla Cassa Depositi e Prestiti:	
Ramo Vita:	
Rendita Italiana ed altri titoli	" 2.751,272.34
Tagliandi maturati da reimpiagare	" 37.929.48
Residuo in contanti	" 81.64
Rendita Italiana ed altri titoli depositati a nome di Compagnie cedenti su operazioni totalmente riassicurate	" 356.877.70
Ramo Infortuni:	
Rendita Italiana	" 508,024 —
" " a nome di Compagnie cedenti su operazioni totalmente riassicurate	" 23,092 —
Rendita Ital. 3 3/4 % L. 34.342.50 valutata al corso di Borsa del 31 dicembre 1911 (<i>ex coupon</i>)	" 919,463.20
Altri Valori pubblici e titoli diversi (valutati come sopra)	" 2,896,214.63
Beni stabili (Fabbricati civili situati nel Regno)	" 1,717,412.82
Mutui garantiti da Ipoteca	" 148,000 —
Depositi in Conto Corrente presso Istituti di Credito	" 1,862,462.52
Conti Correnti Attivi	" 362,984.05
Contanti in Cassa	" 76,098.62
Anticipazioni sopra Polizze Vita	" 764,517.87
Effetti da esigere	" 381,776.92
Compagnie di Riassicurazione:	
Per saldi Conti Correnti	" 1,732,197.96
In Conto Riserve	" 3,634,952.03
Agenti della Società:	
Ramo Vita	" 127,447.85
» Infortuni e Furti	" 147,768.16
» Trasporti	" 123,177.73
Premi in corso di riscossione:	
Ramo Vita	" 556,355.60
» Infortuni e Furti	" 159,057.51
» Trasporti	" 73,499.87
Interessi maturati ma non riscossi al 31 dicembre 1911	" 72,038.88
Debitori diversi	" 369,397.78
Depositi per Cauzioni Amministrative	" 650,000 —
Depositi per Cauzioni Agenzie	" 265,742.50
Capitali Garantiti esigibili al decurso degli Assicurati	" 16,050 —
Totale . . . L.	34,233,893.66

PASSIVO.

Capitale Sociale	L. 15,000,000 —
Fondo di riserva ordinaria	32,399.80
" " straordinaria	11,054.76
Fondo partecipazione degli assicurati negli Utili Ramo Vita	172,119.84
Ammontare delle quote di premio destinate all'adempimento degli obblighi futuri assunti nel Ramo Vita, meno le riassicurazioni cedute	9,206,983.61
Riporto delle quote di premio per rischi non estinti alla chiusura dell'Esercizio (al netto della quota dei riassicuratori):	
Ramo Infortuni e Furti	283,566.29
" Trasporti	38,405.91
Ammontare dei sinistri già avvenuti, ma non ancora liquidati (al netto della quota dei riassicuratori):	
Ramo Vita	78,389.92
" Infortuni	302,668.03
" Trasporti	105,781.50
Compagnie di Riassicurazione:	
Per saldi conti correnti	495,770.21
In conto riserve	6,815,916.17
Agenti della Società	2,420.18
Provvigioni ed altri corrispettivi agli agenti sopra premi in corso di riscossione	131,396.24
Creditori diversi	521,496.44
Azionisti per dividendi da esigere	1,172.93
Depositanti cauzioni amministrative	650,000 —
Depositanti cauzioni Agenzie	265,742.50
Profitto: — Riporto dell'Esercizio precedente	23,981.72
Profitto: — dell'Eserc. 1911	94,627.61

TOTALE L. 34,233,893.66

Conto Profitti e Perdite per le Assicurazioni fatte in Italia ed all'Estero dal 1. gennaio al 31 dicembre 1911.

ENTRATA.

Residuo utile riportato dall'Esercizio precedente	L. 23,981.72
Ammontare delle quote di premio destinate all'adempimento degli obblighi futuri provenienti dalle assicurazioni in corso alla chiusura del precedente anno di Esercizio (al netto di riassicurazioni):	
Ramo Vita	7,998,278.70
Riporto delle quote di premio per rischi non estinti alla chiusura	

a Riportare L. 8,022,260.42

Riporto L. 8,022,260.42

del precedente anno di esercizio
(al netto di riassicurazioni):

Ramo Infortuni	" 299,204.60
" Furti	" 22,948.87
" Trasporti	" 43,325.89
Somma risultante alla chiusura del precedente esercizio per polizze scadute e non ancora liquidate a quell'epoca (al netto di riassicurazioni):	
Ramo Vita	" 85,224.43
Ammontare dei Sinistri già avvenuti ma non ancora liquidati alla chiusura del precedente anno di Esercizio (al netto di Riassicurazioni):	
Ramo Infortuni	" 287,562.61
" Furti	" 18,125.88
" Trasporti	" 73,216 —

Premi introitati nell'anno di Esercizio:

Ramo Vita	" 4,923,688.92
Premi dell'anno per assicurazioni stipulate anteriormente:	
Ramo Infortuni	" 796,649.58
" Furti	" 118,186.18
Premi dell'anno per assicurazioni stipulate nell'anno stesso:	
Ramo Infortuni	" 1,684,549.66
" Furti	" 50,307.10
" Trasporti	" 811,433.23

Accessori di Polizza comprese le tasse a carico degli assicurati:

Ramo Vita	" 73,567.30
" Infortuni	" 46,207.02
" Furti	" 18,988.43
" Trasporti	" 9,334.90

Rimborsi delle Compagnie riassicuratrici:

a) per sinistri e rendite vitalizie: Ramo Vita	" 676,966.33
b) per sinistri e spese relative: Ramo Infortuni	" 763,332.11
" Furti	" 79,621.23
" Trasporti	" 360,011.13
c) per riscatti di polizze	" 142,304.06
d) diversi	" 101,374.89

Utili ricavati dall'impiego di capitali e dagli altri beni sociali	" 448,028.50
Proventi diversi	" 33,084.33

TOTALE L. 19,994,503.60

USCITA

Premi e accessori per Riassicurazioni cedute:

Ramo Vita	L. 2,657,342.02
" Infortuni	" 1,510,243.20

a Riportare L. 4,167,585.22



<i>Riporto L. 4.167,585,22</i>	
" Furti "	112,390.57
" Trasporti "	533,966.59
Indennizzi liquidati nel corso dell'Esercizio e spese accessorie:	
Ramo Vita "	1,277,213.53
Risarcimenti liquidati nel corso dell'Esercizio e spese accessorie:	
a) per sinistri avvenuti nel medesimo anno di Esercizio:	
Ramo Infortuni "	747,294.78
" Furti "	76,862.65
" Trasporti "	331,023.51
b) per sinistri avvenuti nei precedenti anni di Esercizio:	
Ramo Infortuni "	553,224.15
" Furti "	27,492.20
" Trasporti "	195,889.03
Somma destinata alle assicurazioni scadute ma non ancora pagate alla chiusura dell'Esercizio (al netto di Riassicurazioni):	
Ramo Vita "	78,389.92
Ammontare dei sinistri già avvenuti nell'anno di Esercizio e da liquidarsi nell'anno successivo (al netto di Riassicurazioni):	
Ramo Infortuni "	277,587.80
" Furti "	25,080.23
" Trasporti "	105,781.50
Ammontare delle quote di premio destinate all'adempimento degli obblighi futuri (al netto di Riassicurazioni):	
Ramo Vita "	9,206,983.61
Riporto delle quote di Premio per rischi non estinti alla chiusura dell'attuale Esercizio (al netto di Riassicurazioni):	
Ramo Infortuni "	257,327.54
" Furti "	26,238.75
" Trasporti "	38,405.91
Somme pagate per riscatti di polizze "	
Spese Generali d'Amministrazione al netto della quota rimborsata dai Riassicuratori "	
Spese di provvigioni ed altri corrispettivi agli Agenti ed a Compagnie Cedenti al netto della quota rimborsata dai Riassicuratori "	
Onorari ai Medici "	
Tasse erariali e locali:	
a) a carico della Società "	55,597.36
b) pagate per conto degli Assicurati "	84,015.32

A riportare L. 19.820.102,48

<i>Riporto L. 19.820.102,48</i>	
Altre passività dell'Esercizio:	
a) perdita su titoli "	29,641.14
b) diverse "	4,558.52
Partecipazione degli Assicurati negli utili Ramo Vita "	
Utile: Riporto anni antecedenti "	
dell'Esercizio "	
Totale L. 19,994,503.60	

Le irregolarità dei bilanci

Un'importante sentenza

della Cassazione di Roma.

In una importante sentenza, ora pubblicata, a danno della convenuta Soc. An. *Cines* la Corte di Cassazione di Roma ammette che qualora l'irregolarità dei bilanci provochi il rialzo ed il conseguente rapido ribasso delle azioni di una Società, coloro i quali, acquistando a prezzi elevati, ne furono poi danneggiati, hanno un'azione individuale di carattere ultra contrattuale, per la domanda di risarcimento dei danni patiti agli amministratori ed ai sindaci responsabili della compilazione di simili bilanci.

A norma dell'art 152 del Codice di commercio la responsabilità degli amministratori e dei sindaci in una società anonima non può essere dichiarata se non in seguito ad azione promossa con deliberazione dell'assemblea degli azionisti, ed è perciò che la domanda degli azionisti ricorrenti fu rigettata in prima e seconda istanza.

La Suprema Corte di Roma ha cassato ora la sentenza della Corte d'Appello, stabilendo un'importantissima massima di responsabilità.

Estensore della sentenza fu il consigliere Marino, P. M. con conclusioni conformi De Fco.

Il fallimento

dell' "Assicuratrice Lombarda"

Il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società di assicurazione incendio e grandine « L'Assicuratrice Lombarda », con sede in Milano, che aveva ceduto il suo portafoglio incendio alla « Equità ».

Direttore dell'« Assicuratrice Lombarda » era il signor Greco, del quale si è parlato a proposito della direzione italiana della « Paix ».

Il passivo è sotto verifica e lo si presume di circa 200.000 lire; l'attivo è assai incerto: si crede possa esservene per circa 40.000 lire. Le cause del fallimento di questa società sono così riassunte dal curatore avv. Felice Maccia: nessuna pratica nei Direttori che si susseguirono; nessuna direzione da parte del Consiglio d'amministrazione; rivalità fra gli stessi amministratori che portarono a continue dimissioni e cambiamenti di consiglieri e sindaci; noncuranza di riscuotere i premi.

Pare che si voglia iniziare giudizio contro gli amministratori.

Riunione Adriatica di Sicurtà

(Esercizio 1911)

Abbiamo sott'occhio il Bilancio della Riunione Adriatica di Sicurtà, che è indubbiamente una delle più potenti e meglio quotate Compagnie di Assicurazione operanti in Italia.

L'anno 1911 non è stato però troppo favorevole per questa forte Società, almeno per quanto si riferisce ai Rami elementari (Incendio-Trasporti-Furti) da essa eserciti.

A causa della straordinaria siccità il numero e l'entità dei sinistri Incendio furono assai superiori a quelli di molti anni precedenti: il bilancio industriale di questo ramo, ed anche quello del Ramo Trasporti, si chiusero quindi con perdita rilevante per la Società.

Essa però, malgrado i fatti accennati, poté chiudere il proprio bilancio, mercé la sua forte consistenza patrimoniale e il buon investimento dei propri capitali e riserve con un utile, per i Rami elementari, di L. 748.343,26 e di L. 1.253.599,80 per il Ramo Vita. In complesso L. 2.001.943,06, che permisero di distribuire agli azionisti corone 160, pari a 168 lire italiane per ogni azione di 1000 corone (1050 Lit.)

Quanto al Ramo Vita, la Compagnia, e per essa il suo Consiglio di Amministrazione, non poté non preoccuparsi delle conseguenze che la Legge sul Monopolio, testè approvata, avrebbe potuto esercitare sul futuro andamento della Compagnia, e prevede una considerevole diminuzione nella produzione di questo Ramo, a cui si propone però di porre riparo con l'estendere a nuovi territori le operazioni e con l'intensificare ognor più la produzione nei paesi dell'Estero in cui essa già lavora.

Al Bilancio, la Riunione Adriatica fa seguire una serie di dati statistici assai importanti riguardanti la descrizione di alcuni dei suoi elementi patrimoniali, e statistiche tecniche come il movimento delle Assicurazioni sulla Vita secondo le varie categorie delle Assicurazioni e delle estinzioni e secondo le tariffe; la ripartizione dei casi di morte secondo la causa, secondo la somma assicurata e il territorio d'operazione; il confronto tra la mortalità probabile e la mortalità effettiva nelle Assicurazioni di capitali in caso di morte, e infine la distinta dei decessi verificatisi nell'esercizio e la causa della morte.

Il capitale della Compagnia, ammontante a lire 10.500.000 fu nel 1911, in conformità del nuovo statuto, diviso a metà tra il Ramo Vita e i Rami elementari.

Il fondo di garanzia, costituito dal Capitale sociale e dalle Riserve era, al 31 dicembre 1911, di L. 177.444.334,71, così costituito:

L. 10.500.000	— Capitale sociale, pienamente versato.
" 5.250.000	— Fondo di riserva statutario,
" 2.100.000	— Riserva speciale di Utili (Sezione A),
" 3.150.000	— Riserva disponibile (Sezione B),
" 1.050.000	— Riserva danni straordinaria (Sezione B),
" 2.100.000	— Riserva sussidiaria di premi per riduzione del saggio d'interesse (Sezione A),
" 1.545.623,79	Riserve per oscillazioni nel prezzo degli Effetti pubblici.
" 134.817.416	— Riserva e riporti di premi delle Assicurazioni Vita (Sezione A),
" 11.982.138,18	Riserva di premi dei Rami elementari (Sezione B),
" 4.949.156,74	Riserve per sinistri pendenti.

Detratte le quote dei Riassicuratori.

L. 177.444.334,71

Quanto alla produzione, nel 1911 si ebbero i seguenti risultati:

Sezione A - Ramo Vita.

Vennero presentate 12.363 proposte per un capitale di oltre 89 milioni di lire. Le polizze emesse ammontarono a L. 76.199.249; la forte differenza rispetto all'ammontare delle proposte presentate sta a dimostrare il criterio di vigile prudenza adottato dalla Riunione Adriatica di Sicurtà nell'assunzione dei Rischi.

Lo stato delle assicurazioni in vigore al 31 dicembre 1911 ascendeva a L. 528.414.228 per 81.038 polizze, oltre a L. 1.519.663 di rendita annua per 1661 polizze.

Sezione B - Rami elementari.

Ramo incendio. — Furono incassati premi per L. 29.298.516,04 su 15 miliardi circa di somma assicurata, di cui L. 12.943.367,25 andarono ai riassicuratori.

I sinistri pagati per questo ramo ascesero a L. 20.635.681,96 di cui rimasero a carico della Compagnia L. 11.286.395,36, dedotta la quota a carico dei riassicuratori.

Ramo Trasporti. — Si incassarono premi per L. 3.585.799,82, di cui 1.861.727,06 pagate ai riassicuratori.

I sinistri furono di L. 2.529.004,33 e dedotte le riassicurazioni rimasero a carico della Compagnia L. 1.300.822,38.

Ramo furti. — Si incassarono premi, dedotte le riassicurazioni, per L. 525.935,40, mentre si pagarono sinistri per L. 96.116,62.

Esponiamo, riassumendolo per le esigenze dello spazio, il conto profitti e perdite dell'esercizio, e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1911.

Conto Profitti e Perdite della sezione A (Vita)

ENTRATA

Riporto delle Riserve dell'anno precedente	L. 136.233.343,16
Introito di premi (dedotte le riasicurazioni):	
Assicurazioni in caso di morte e miste	" 17.415.385,69
Assicurazioni in caso di vita	" 913.394,75
Rendite vitalizie	" 879.338,66
Reddito di capitali impiegati:	
Interesse di prestiti e di sconto, nonchè di depositi presso Istituti di Credito	" 380.937,53
Interesse di prestiti sopra polizze	" 597.722,66
Interessi di mutui ipotecari	" 341.885,65
Interesse e dividendi di effetti pubblici	" 4.114.343,12
Reddito netto degli immobili	" 491.664,80
Introiti diversi:	
Accessori di polizze	" 323.595,81
Totale	L. 161.691.611,83

USCITA

Pagamenti per assicurazioni maturate e rendite (dedotte le quote dei riassicuratori):	
Assicurazioni in caso di morte e miste	" 7.592.143,63
Assicurazioni in caso di vita	" 847.575,67
Rendite vitalizie	" 1.092.441,67
Pagamenti per riscatti di polizze (dedotta la quota di riassicuratori)	" 1.446.014,38
Spese di esercizio:	
Spese di acquisizione (ammortizzate per intero nell'esercizio in corso)	" 1.741.990,53
Spese correnti di Amministraz.	" 1.113.698,54
Provvigioni d'incasso	" 359.921,76
Onorari medici	" 146.823,93
Imposte, tasse e bolli	" 425.698,28
Dipennazioni per crediti inesigibili	" 5.709,45
Perdita <i>allibrata</i> nel corso degli Effetti pubblici	" 1.317.493,59
Disagio valuta	" 9.014,47
Altri esborsi	" 4.583,93
Stato delle riserve alla chiusura dell'esercizio come da passivo	" 142.662.926,73
Saldo utile dell'esercizio	" 1.253.599,80
Totale	L. 161.691.611,83

Conto Profitti e Perdite della sezione B (Rami Elementari)

ENTRATA

Riporto delle riserve dell'anno precedente	L. 22.158.650,31
Introito di premi (dedotte le quote dei riassicuratori)	
Ramo incendi	" 16.355.148,79
" trasporti	" 1.721.072,76
" furti	" 525.935,40
Reddito dei capitali impiegati:	
Interessi di prestiti e di sconto, nonchè di depositi presso Istituti di credito	" 691.046,60
Interessi e dividendi di effetti pubblici	" 741.185,63
Introiti diversi:	
Accessori di polizze (per i 3 rami elementari)	" 1.853.898,22
Utile <i>allibrato</i> sul corso degli effetti pubblici	" 686.684,72
Disagio valuta	" 22.195,15
Altri introiti	" 22.056,15
Totale	L. 44.777.873,73

USCITA

Sinistri pagati (comprese le spese di rilevazione e dedotte le quote dei riassicuratori):	
Ramo Incendi	" 11.286.395,36
" Trasporti	" 1.300.822,38
" Furti	" 130.032,53
Spese di esercizio:	
Provvigioni:	
Ramo Incendi	" 3.259.173,29
" Trasporti	" 94.347,17
" Furti	" 96.116,62
Spese di Amministrazione di tutti i rami elementari	" 2.372.319,61
Imposte, tasse e bolli	" 1.232.876,37
Dipennazioni per crediti inesigibili	" 12.711,60
Altri esborsi:	
Contributo e interessi alla Cassa Pensioni	" 362.368,48
Interessi corrisposti alla Cassa di Previdenza	" 12.934,55
Trasporto alla riserva oscillazione degli effetti (sezione A)	" 1.260.000 —
Stato delle riserve alla chiusura dell'esercizio come da passivo	" 22.609.432,51
Saldo utile dell'esercizio	" 748.343,26
Totale	L. 44.777.873,73

Stato patrimoniale al 31 Dicembre 1911.

ATTIVO

TITOLO DELLA PARTITA	Sezione A		Sezione B		TOTALE	
	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.
1. Stato di cassa presso la Direzione e le Filiali della Compagnia.	—	—	671.928	25	671.928	25
2. Depositi presso Istituti di credito e Banchieri diversi.	—	—	11.585.853	06	11.585.853	06
3. Immobili.	21.777.134	16	—	—	21.777.134	16
4. a) Effetti pubblici al corso del 31 Dicembre 1911.	102.595.403	40	19.694.010	—	122.289.413	40
b) Interessi maturati sugli Effetti pubblici	557.099	92	105.282	82	662.382	74
5. Cambiali in Portafoglio	—	—	791.518	63	791.518	63
6. Mutui ipotecari	8.363.460	—	—	—	8.363.460	—
7. Prestiti garantiti dallo Stato e da Comuni	2.840.463	82	—	—	2.840.463	82
8. Prestiti sopra carte di valore	—	—	10.815	—	10.815	—
9. Prestiti sopra proprie Polizze di assicurazione Vita.	10.878.923	48	—	—	10.878.923	48
10. Usufrutti e nude proprietà	34.364	53	—	—	34.364	53
11. Saldi attivi dei Conti coi Riassicuratori	69.729	84	2.344.776	42	2.414.506	26
12. Saldi dei Conti colle Filiali ed Agenzie della Compag.	2.989.039	71	2.604.303	53	5.593.393	24
13. Saldo attivo del Conto Corrente colla Sezione B	291.035	54	—	—	291.035	54
14. Debitori diversi	154.494	—	474.700	52	629.194	52
15. Depositi per cauzioni (Riassicuratori Vita)	811.600	02	—	—	811.600	02
16. Valore dell'Inventario (ammortizzato)	—	—	—	—	—	—
17. Riporto delle spese di acquisizione e di organizzazione da ammortizzarsi	—	—	—	—	—	—
TOTALI ATTIVI	151.362.798	42	38.283.188	23	189.645.986	65

PASSIVO

TITOLO DELLA PARTITA	Sezione A		Sezione B		TOTALE	
	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.
1. Capitale sociale (diviso in 10,000 Az. da Corone 1000).	5.250.000	—	5.250.000	—	10.500.000	—
2. Fondo di Riserva statutario	2.625.000	—	2.625.000	—	5.250.000	—
3. Riserva speciale di Utili	2.100.000	—	—	—	2.100.000	—
4. Riserva disponibile	—	—	3.150.000	—	3.150.000	—
5. Riserva danni straordinaria.	—	—	1.050.000	—	1.050.000	—
6. Riserva per oscillazioni nel prezzo degli Effetti pubbl.	1.020.510	73	525.113	06	1.545.623	79
7. Riserva di premi	128.837.492	68	11.982.138	18	140.819.630	86
8. Riporto di premi	5.979.923	32	—	—	5.979.923	32
9. Riserva sussidiaria di premi per riduzione del piede d'interesse.	2.100.000	—	—	—	2.100.000	—
10. Riserva per Sinistri pendenti	1.671.975	47	3.277.181	27	4.949.156	74
11. Cassa Pensioni per gl'Impiegati e gl'Inservienti della Compagnia.	—	—	3.405.749	70	3.405.749	70
12. Cassa di Previdenza e di Risparmio per gl'Impiegati della Compagnia	—	—	336.298	37	336.298	37
13. Fondo Giubileo per dotare figlie di Impiegati	—	—	52.500	—	52.500	—
14. Saldi passivi dei Conti coi Riassicuratori.	193.023	83	2.960.445	23	3.153.469	06
15. Saldo passivo del Conto Corrente colla Sezione A.	—	—	291.035	54	291.035	54
16. Creditori diversi	773.272	37	1.337.974	16	2.111.246	53
17. Depositanti per cauzioni (Riassicuratori Vita)	811.600	02	—	—	811.600	02
18. Dividendi non prelevati	—	—	8.519	70	8.519	70
19. Saldo riportato dal Bilancio 1910.	—	—	29.289	96	29.289	96
20. Saldo utile dell'esercizio 1911	—	—	2.001.943	06	2.001.943	06
TOTALI PASSIVO	151.362.798	42	38.283.188	23	189.645.986	65

Cav. Uff. ERNESTO VITARI: Direttore proprietario-responsabile

Tipografia Editrice « ROMA » Via Muzio Clementi, 68-B

Corporate Heritage
& Historical Archive

G R E S H A M

COMPAGNIA INGLESE DI ASSICURAZIONI SULLA VITA

Società anonima

Costituita in Londra nel 1848 - Stabilita in Italia nel 1855

Capitale sociale L. 2,500,000 — Capitale versato L. 559,450

Sede della Compagnia

Londra

S. t. Mildred's House

Attività

Reddito annuo della Società

Pagamenti ai possessori di Polizze

L. 238,977,429 —

34,512,202 —

561,424,250 —

Situazione al 1. gennaio 1907

Succursale d'Italia

Firenze

Via de' Pecori, N. 6

Cauzione a R. Governo italiano: circa 14 milioni di Lire in cartelle di rendita del Debito Pubblico

LA COMPAGNIA HA AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ D'ITALIA

Per informazioni e schiarimenti rivolgersi alle Agenzie locali od alla Sede della Succursale Italiana in Firenze, via de' Pecori, 6 (Palazzo Grèsham), dalla quale si possono avere gratis prospetti, tariffe, resoconti, ecc.

COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONE

Società Anonima Coop. a Capitale illimitato

Sede e Direzione Generale

ROMA — 45, Piazza Termini — ROMA

ASSICURAZIONI SULLA VITA UMANA

Direttore Generale Cav. BORGIO ANTONIO.

LA MÉTROPOLE

Cap. soc. L. 8,000,000 - vers. L. 2,400,000 (di fr. in oro)

Comp. n. d'Assicurazione a premio fisso contro L'INCENDIO

Prem. con MED. D'ARGENTO all'Espos. di Torino 1898

Sede sociale: PARIGI, Avenue de l'Opera 37 (Palazzo proprio)

Ispettore generale per l'Italia

Giacinto Marcellino Ibert
TORINO

Direzioni divisionali nelle principali città d'Italia

Direttore divisionale in Roma

Avv. Giulio Cesare Del Vecchio
Via Nazionale, 66

LA LOMELLINA

SOCIETÀ ANONIMA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

RAMI:

GRANDINE - INFORTUNI - BESTIAME

POLIZZE COLLETTIVE

LEGGE - RISCHI AGRICOLI E INDIVIDUALI

Capitale Sociale: UN MILIONE — Versato L. 200,000

Sede in MILANO - Via Romagnosi, N. 1

Succursale: MORTARA

Spazio disponibile

EGUAGLIANZA

Società Nazionale Mutua d'Assicurazione

Contro i danni della grandine

Costituita l'anno 1875

Autorizz. con Decr. 22 gennaio 1883 dal R. Trib. di Milano

Sede sociale in Milano

Via S. Maria Fulcorina, 15, Casa propria

Premiata con medaglia d'oro

all'Esposiz. Universale di Parigi 1900

Riserve diverse in contanti L. 3,500,000

Portafoglio degli affari in corso " 3,200,000

Danni pagati anticipatamente " 21,000,000

Il fondo di riserva è di proprietà degli assicurati i quali concorrono al riparto degli utili annuali. L'Eguaglianza, non avendo azionisti, accorda considerevoli vantaggi ai propri assicurati.

L'Assicuratrice Italiana

Società Anonima di Assicurazioni

contro gli infortuni e di Riassicurazioni

Capitale nominale sociale L. 5.000.000

Capitale versato L. 1.500.000

Direzione: MILANO - VIA ALESSANDRO MANZONI, 38

Società costituita col concorso della

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'

ASSICURAZIONI

Individuali — Collettive — Responsabilità Civili

Vitalizie — Ferroviarie

Per schiarimenti, informazioni, programmi e stipulazione di contratti, rivolgersi alla Sede della Società in Milano, Via A. Manzoni, 38, o alle Agenzie Principali e Mandamentali della Riunione Adriatica di Sicurtà, le quali rappresentano anche l'ASSICURATRICE ITALIANA.

SOCIETÀ BERLINESE DI ASSICURAZIONI SULLA VITA

FONDATA NEL 1836

Capitale Sociale	L. 3,750,000
» Versato	750,000
Riserve a tutto il 1909	131,000,000
Capitale Generale	135,000,000

Capitali assicurati	L. 335,000,000
Somme assicurate pagate dal 1836 al 1909	184,000,000
Dividendi medio degli ultimi 20 anni oltre il	30 0/0
del premio annuo	

La "Società Berlinese", di Assicurazione sulla vita offre molteplici combinazioni di Assicurazioni sulla vita di Rendite Vitalizie. — Le sue tariffe sono assai vantaggiose. — Condizioni di polizza liberalissime. — Dopo tre anni d'assicurazione incontestabilità della Polizza a meno che si tratti di frode.

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

MILANO - Via Giuliani, numero 8 - MILANO



Rappresentante in Roma Sig. Angelo Alibrandi, Corso Umberto I, 292

LA REALE

Società Anonima d'Assicurazione contro i danni della
GRANDINE

Collegata alla **FONDIARIA** - Società di Assicurazioni Incendi - Vita - Infortuni, residente in Firenze
(XIX. Esercizio) - **Sede Generale: BOLOGNA** - (XIX. Esercizio)

Capitali assicurati L. 252,049.160 - Risarcimenti pagati L. 6,985,548.17

Capitale completamente versato 2.250.000 - Riserva 750.000

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Pini avv. commendatore Enrico, deput. al Parlamento e Presidente del Comitato Agrario di Bologna, Pres. - Bosio cav. uff. Achille - Cavazza conte comm. dott. Francesco - Gioielli conte comm. avv. Cesare, ex Deputato, Pres. del Cons. di Bonifica di Burana e della Banca Agricola di Mantova - Masetti Giuseppe - Mangili sen. Grande uff. Cesare - Montalto Ruggero duca di Tocco - Zabban cav. Giulio - Toja ing. comm. Guido - Rebaudengo conte cav. Eugenio, Deputato

al Parlamento e Presidente del Comitato Agrario di Torino - Torlonia senatore duca Leopoldo - Tanari marchese comm. Giuseppe, Sindaco di Bologna e Dep. al Parlamento - Balduino Domenico - Franco comm. avv. Giulio - Treves avv. to Guido.
SINDACI - Marchese Manfredo da Passano - Cav. Uff. Nob. Umberto Pepi - « Supplenti: Giovanni Pelli Fabbroni - De Rhami Alfredo.

Direttore Generale: **Avv. Cav. GIOVANNI ZANOTTI**

LA REALE assicura i prodotti del suolo in quasi tutte le provincie d'Italia - LA REALE accetta contratti quinquennali col ribasso del 50% sulle Tariffe - LA REALE ha sempre pagato i risarcimenti in via anticipata; ha tariffe miti, nessuna franchigia, condizioni di polizza convenienti e liberali, senza patti onerosi per gli assicurati. - Le liquidazioni sono eseguite a cura di onesti ed Abili periti con la più scrupolosa diligenza ed equità. LA REALE ha rappresentanti Generali in tutti i Capoluoghi di Circondario e agenzie in tutti i Capoluoghi di Mandamento.

Rappresentante in Roma Sig. Angelo Alibrandi, Corso Umberto I, 292

LA UNION

ET LE PHÉNIX ESPAGNOL

Compagnia di Assicuraz. Riunite - Fondata nel 1864

Autoriz. con Decreto del Trib. C. e P. di Milano in data 25 Luglio 1908
Cap. sottoscritto e v. 12,000,000 - Fondi di Gar. oltre 70,000,000

PARIGI - 59, Rue de l'Arcade, 59 - PARIGI

RAMI: Vita - Infortuni - Incendio.

Eserciti in Italia: Vita - Infortuni.

RAMO VITA: Vita intera. Miste. Termine fisso. Con e S. P. Utili. Assicurazioni Infortuni gratuite. Combinazioni speciali. Assicurazioni a partec. garantite. Assicurazioni Popolari senza visita medica. Incontestabilità dopo due anni. Duello e Suicidio dopo tre anni di durata del Contratto.

Ramo Infortuni: Individuali e Responsabilità Civile.

MILANO - Via L. Settala, 78

Direttore per l'Italia Sig. L. CHIAPPA
Ricerchersi Agenti in tutte le principali Città d'Italia

LA POPOLARE

Associazione di Mutua Assicuraz. sulla vita dell'uomo. Fondata sotto il patronato degli Istituti di Credito Popolare e di Risparmio, primi fra tutti la Banca popolare e la Cassa di Risparmio di Milano. - Premiata con Medaglia d'oro all'Esposizione di Torino 1889, all'Esposizione riunite di Milano 1896 all'Esposizione di Torino 1898 ed all'Esposizione Universale di Parigi 1906, medaglia d'Onore all'Esposizione Internazionale di Milano 1906 Gran Premio all'Esposizione Internazionale di Torino 1911 Sede sociale: MILANO - Via Giuliani, 6 (Pal. proprio Presidente onorario: S. E. Luigi Luzzatti, Ministro di Stato Pres. effettivo: Federico Avv. Bartolo.

Direttore: Colombo avv. G. Battista

Tariffe inferiori a quelle delle altre Società

Forme di assicurazioni praticate: Vita intera, miste, Termine fisso, Capitali differiti e dotati, Rendite vitalizie, Pensioni di vecchiaia, Temporanee - garanzia di passività, Fondo di Previdenza ed altre svariate e convenientissime forme di assicurazione.

Condizioni liberalissime - Polizze incontestabili

Agenzie in tutte le Città del Regno.

"L'AURORA"

SOCIETÀ ITALIANA ANON. COOP. DI ASSICURAZIONI
Sede in **BOLOGNA** - Via Galliera, 60

Autorizzata con Decreto R. Tribunale Civile di Ferrara

RAMO GRANDINE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

Presidente: On. Avv. Prof. Comm. Giorgio Turbiglio, Deputato al Parlamento.

Vice Presidente: On. Avv. Attilio Loero, Deputato al Parlamento.

Consiglieri: On. Avv. Ello Melli, Deputato al Parlamento - Conte Giorgio Massi, possidente - Settimo Minerbi, possidente - Arturo Bonazza, Sindaco di Portomaggiore - Dott. Carlo Malaguti, Direttore della Società Immob. Lodigiana - Giuseppe Mainetti, possidente.

Sindaci effettivi: Rag. Arrigo Levi - Cav. Giuseppe Caputi - Rag. Umberto Corsini.

Sindaci supplenti: Dott. Antonio Mistri - Giovanni DeVoto.

La Società Aurora assicura i prodotti del suolo contro i danni della Grandine. - Ha tariffe limitate e Condizioni di Polizza liberalissime. - Accetta contratti con o senza franchigia. - Dispone di un scelto corpo di Periti. - Non chiede, in caso di sinistro, deposito cauzionale.

"L'AUTO - INDUSTRIALE"

Rivista per l'industria automobilistica e dei trasporti
con annesso studio tecnico-legale

Unica Rivista per i concessionari o aspiranti concessionari di pubblici servizi automobilistici.

Abbonamento annuo L. 10

Direzione Amministrativa: **ROMA, Piazza di Pietra, 39**

LA FONDIARIA

Compagnie Italiane
di Assicurazione

Fondaria Vita. Capitale Sociale 25 milioni di cui metà versato. Assicurazioni in caso di Morte e di Vita, Doti, Rendite Vitalizie immediate e differite, Pensioni, Assicurazioni speciali senza visita medica. Prestiti su Polizza.

Fondaria Incendio. Capitale Sociale Lire 8 milioni interamente versati. Assicurazioni contro i danni prodotti da incendio, scoppio del gaz e degli apparecchi a vapore, caduta del fulmine, ricorso dei vicini, assicurazioni speciali militari.

Fondaria Infortuni. Cap. Soc. L. 2,500,000 di cui 410 versati. Assicurazioni individuali, collettive legge ed extra legge, di responsabilità civile in tutte le forme ferroviarie vitalizie, marittime.

Specialità facilitazioni in tutti i rami alle Amministrazioni pubbliche e private, a Società e Ditte
Direzione Generale delle tre Compagnie: **FIRENZE** - Agenzie Generali in tutte le città del Regno

LA REALE-GRANDINE - Compagnia di assicurazione contro i danni della grandine (capitale versato Lire 2.250.000) Sede in **BOLOGNA** COMPAGNIA CONSOCIATA ALLA FONDIARIA.



Corporate Heritage
& Historical Archive